SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 novembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 72:

CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche: Obbligazioni delle serie speciali **6%**: garantite dallo Stato «B», garantite dallo Stato «C»; **7%** garantite dallo Stato «B», sorteggiate l'11 novembre 1991.

91A4985

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 4 luglio 1991.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Paliano.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Paliano;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e sue successive modificazioni ed integrazioni, col quale venne determinata la circoscrizione territoriale del mandamento di Paliano;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, il 15 gennaio 1991, n. 1675/90;

Considerato che il materiale documentario conservato nell'archivio notarile mandamentale di Paliano è stato versato all'archivio di Stato di Frosinone e che il predetto archivio mandamentale non ha più documenti in deposito, né potrà più riceverne non esistendo attualmente nel mandamento di Paliano uffici del registro tenuti, ai sensi dell'art. 118 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, a trasmettere allo stesso archivio mandamentale le copie certificate conformi degli atti notarili spedite per la registrazione;

Considerato altresì che i comuni di Paliano, Filettino, Serrone, Piglio e Trevi nel Lazio, appartenenti alla circoscrizione territoriale del mandamento di Paliano, hanno deliberato la soppressione del predetto archivio mandamentale;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Paliano è soppresso.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 luglio 1991

Il Ministro: MARTELL

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1991
Registro n. 54 Giustizia, foglio n. 283

91A5093

DECRETO 4 luglio 1991.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Canicattì.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 14 aprile 1912, n. 411, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Canicattì;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e sue successive modificazioni ed integrazioni, col quale venne determinata la circoscrizione territoriale del mandamento di Canicattì;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, il 15 gennaio 1991, n. 1675/90;

Viste le deliberazioni della giunta comunale di Canicattì e del consiglio comunale di Castrofilippo, con le quali viene proposta la soppressione del predetto archivio notarile mandamentale di Canicattì;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Canicattì è soppresso.

I relativi atti debbono essere depositati nell'archivio notarile distrettuale di Agrigento salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1890 che devono essere versati invece al competente Archivio di Stato.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 luglio 1991

Il Ministro: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1991
Registro n. 54 Giustizia, foglio n. 281

91A5094

DECRETO 4 luglio 1991.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Sassoferrato.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Sassoferrato;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e sue successive modificazioni ed integrazioni, col quale venne determinata la circoscrizione territoriale del mandamento di Sassoferrato;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, il 15 gennaio 1991, n. 1675/90;

Viste le deliberazioni delle giunte dei comuni di Sassoferrato, Genga e Arcevia, con le quali viene proposta la soppressione del predetto archivio notarile mandamentale di Sassoferrato;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Sassoferrato è soppresso.

I relativi atti debbono essere depositati nell'archivio notarile distrettuale di Ancona salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1890 che devono essere versati invece al competente Archivio di Stato.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 luglio 1991

Il Ministro: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1991
Registro n. 54 Giustizia, foglio n. 282

91A5095

MINISTERO DELLA SANITA

DECRETO 2 novembre 1991.

Dichiarazione di territorio indenne da brucellosi ovina e caprina della regione Marche.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968, e successive modifiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 16 settembre 1968;

Vista la nota n. III/1-9/889 del 28 febbraio 1991 e la nota n. III/1-9/1867 del 24 maggio 1991 con le quali l'assessore alla sanità della regione Marche chiede il riconoscimento di territorio indenne da brucellosi ovina e caprina della regione medesima;

Considerato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti ovini e caprini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della regione Marche è dichiarato indenne da brucellosi ovina e caprina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A5068

DECRETO 4 novembre 1991.

Modificazioni alle modalità di prescrizione delle specialità medicinali a base di gangliosidi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti i provvedimenti con i quali sono state registrate le specialità medicinali a base di gangliosidi nelle preparazioni e confezioni di cui agli elenchi allegati al presente decreto;

Ritenuto necessario, in accoglimento degli indirizzi espressi dal Consiglio superiore di sanità:

assoggettare dette specialità a prescrizione «con ricetta medica da rinnovare volta per volta»;

sottoporre le specialità stesse, per quanto riguarda la prescrizione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, alle disposizioni previste dalla norma di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985);

aggiornare i relativi stampati con ulteriori avvertenze;

Decreta:

Art. 1.

La vendita delle specialità medicinali a base di gangliosidi di cui all'elenco *A* è subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta.

Art. 2.

La prescrizione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale delle preparazioni e confezioni riportate nell'elenco *B* è assoggettata alla disposizione di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985), ferma restando per le preparazioni Biosinax 100, Cronassial 100, Sincronal 100 e Megan 100 l'obbligo della prescrizione da parte dello specialista (diabetologo o neurologo) disposto con precedente decreto.

Art. 3.

Con separato provvedimento sono impartite disposizioni alle aziende interessate per ulteriori modifiche degli stampati delle specialità medicinali in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO *A*

Biosinax - Rhone Poulenc Rorer:	
im 5 fiale 20 mg/2 ml	024218036
im 1 flac.no 100 mg/4 ml	024218048
im 5 fiale 50 mg/2 ml	024218051
Cronassial - Fidia:	
bb 5 mg 5 f 2 ml	022915019
10 mg 5 f 2 ml	022915021
iniett. 5 f 2 ml 20 mg	022915033
iniett. 1 fl 4 ml 100 mg	022915045
50 5 fiale 50 mg/2 ml	022915060
Megan - Medici:	
20 5 fiale 2 ml 20 mg	027557014
100 1 flaconcino 4 ml 100 mg	027557026
50 5 fiale 2 ml 50 mg	027557038
Sinassial - Fidia:	
1 flac. liof. 100 mg + 1 f. solv.	026131021
3 flac.ni liof. 40 mg/2 ml	026131033
Sincronal - Sinax:	
20 im 5 fiale 20 mg/2 ml	027876010
100 im 1 flac.no 100 mg/4 ml	027876022
Sygen - Fidia:	
1 flacone 100 mg 5 ml	025210016
5 fiale 20 mg 2 ml	025210030
5 fiale 40 mg/2 ml	025210042

ALLEGATO *B*

Biosinax - Rhone Poulenc Rorer:	
im 5 fiale 20 mg/2 ml	024218036
im 1 flac.no 100 mg/4 ml	024218048
im 5 fiale 50 mg/2 ml	024218051
Cronassial - Fidia:	
iniett. 5 f 2 ml 20 mg	022915033
iniett. 1 fl 4 ml 100 mg	022915045
50 5 fiale 50 mg/2 ml	022915060
Megan - Medici:	
20 5 fiale 2 ml 20 mg	027557014
100 1 flaconcino 4 ml 100 mg	027557026
50 5 fiale 2 ml 50 mg	027557038
Sinassial - Fidia:	
1 flac. liof. 100 mg + 1 f. solv.	026131021
3 flac.ni liof. 40 mg/2 ml	026131033
Sincronal - Sinax:	
20 im 5 fiale 20 mg/2 ml	027876010
100 im 1 flac.no 100 mg/4 ml	017876022
Sygen - Fidia:	
1 flacone 100 mg 5 ml	025210016
5 fiale 20 mg 2 ml	025210030
5 fiale 40 mg/2 ml	025210042

91A5058

DECRETO 4 novembre 1991.

Modalità di prescrizione della specialità medicinale «Retrovir».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto 15 luglio 1991, con il quale, fra l'altro, è stata consentita la vendita al pubblico nelle farmacie della specialità medicinale «Retrovir», registrata a nome della società The Wellcome Fundation Ltd di Londra, rappresentata in Italia dalla Wellcome Italia S.p.a., di Pomezia;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visti, in particolare, gli articoli 5 e 6 della legge predetta, che contengono norme dirette a tutelare la riservatezza delle persone infette da HIV;

Ritenuto opportuno assicurare, alla luce dei principi ispiratori della citata legge, l'anonimato dei destinatari delle prescrizioni della specialità medicinale «Retrovir», indicata nei casi di infezione da HIV;

Ritenuto, altresì, opportuno approvare un nuovo elenco delle strutture pubbliche autorizzate a prescrivere la specialità medicinale «Retrovir», in sostituzione di quello allegato al citato decreto 15 luglio 1991, e prevedere le modalità per gli aggiornamenti del predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferme restando le precedenti modalità di impiego e distribuzione ospedaliera del farmaco, la specialità medicinale «Retrovir», in confezioni da 100 capsule da 100 mg - codice n. 026697019 e 40 capsule da 250 mg - codice n. 026697021, può essere venduta al pubblico nelle farmacie solo su prescrizione delle strutture pubbliche riportate nell'elenco accluso al presente decreto, che sostituisce quello allegato al decreto ministeriale 15 luglio 1991, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 1991.

2. La prescrizione in regime di Servizio sanitario nazionale deve essere fatta utilizzando il ricettario in vigore; sulla ricetta, a richiesta dell'interessato, potranno essere indicate le sole iniziali del cognome e nome dell'assistito, fatte salve le restanti formalità di compilazione della ricetta stessa.

Art. 2.

1. L'elenco di cui all'art. 1, comma 1, potrà essere aggiornato dalla Direzione generale del servizio farmaceutico di questo Ministero, su proposta della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS. Gli aggiornamenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura della predetta Direzione generale.

Roma, 4 novembre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

ELENCO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE AUTORIZZATE A PRESCRIVERE LA SPECIALITÀ MEDICINALE «RETROVIR»

Reparto	Istituto ospedale	Città
	Ospedale C. Cantù	Abbiategrasso
Malattie infettive	Ospedale Miulli	Acquaviva delle Fonti
	Ospedale civile	Acquiterme
	Ospedale civile	Adria
	Ospedale civile	Agordo
	Ospedale civile	Agrigento
	Ospedale S. Giuseppe	Albano Laziale

Reparto	Istituto ospedale	Città
Div. mal. infettive	Ospedale civile	Alessandria
	Ospedale civile	Alghero
Clinica mal. infettive	Università	Ancona
Clinica medica/serv. immunologico	Università di Ancona	Ancona
Ist. microbiologia-virologia	Università	Ancona
Malattie infettive	Ospedale Umberto I	Ancona
Div. mal. infettive	Ospedale di Aosta	Aosta
Reparto medicina	Ospedale civile	Arco
U.O. malattie infettive	Ospedale di Arezzo	Arezzo
	Ospedale	Arzignano
Malattie infettive	Ospedale generale	Ascoli Piceno
Malattie infettive	Ospedale civile	Asti
Malattie infettive	Ospedale civile	Avellino
Oncologia medica	Centro di riferimento oncolog.	Aviano
Malattie infettive	Università di Bari	Bari
Patologia medica	Università di Bari	Bari
Clinica medica II e malattie infettive	Università	Bari
Centro assist. emofilici	Policlinico	Bari
	Ospedale civile	Bassano del Grappa
	Ospedale civile	Belluno
Malattie infettive	Ospedali Riuniti	Bergamo
Div. mal. infettive	Ospedale degli infermi	Biella
	Ospedale	Bisceglie
	Ospedale Bellaria	Bologna
Div. mal. infettive	Ospedale maggiore	Bologna
Malattie infettive	Ospedale S. Orsola	Bologna
Clinica dermatologica	Ospedale Maggiore	Bologna
Malattie infettive	Ospedale generale regionale	Bolzano
	Ospedale di Bondeno	Bondeno
	Ospedale SS. Trinità	Borgomanero
	Ospedale	Bormio e Sondalo
	Ospedale	Bovolone/Zebio
Malattie infettive	Ospedali civili di Brescia	Brescia
Malattie infettive	Università di Brescia	Brescia
Immunologia	Università	Brescia
Malattie infettive	Ospedale regionale A. Di Summa	Brindisi
	Ospedale	Brunico
Malattie infettive	Presidio ospedaliero	Busto Arsizio
Servizio assist. emofilici	Policlinico	Bari
	Ospedale	Cagli
Divisione oncologia medica I	Ospedale Armando Businco	Cagliari

Reparto	Istituto ospedale	Città
Divisione ematologia	Ospedale oncologico	Cagliari
Div. mal. infettive	Ospedale S.S. Trinità	Cagliari
Istituto clinica medica	Genetica medica	Cagliari
Ist. medicina interna	Clinica medica I	Cagliari
	Ospedale Armando Businco	Cagliari
Ospedale microcitemico	USL 21	Cagliari
Malattie infettive	Ospedale Gravina San Pietro	Caltagirone
Div. mal. infettive	Ospedale	Caltanissetta
	Presidio ospedaliero	Campo di Marte
	Ospedale A. Cardarelli	Campobasso
	Ospedale civile Pietro Cosma	Camposampiero
	Ospedale	Carate Brianza
Malattie infettive	Ospedale	Carrara
Malattie infettive	Ospedale S. Spirito	Casale Monferrato
Malattie infettive	Presidio ospedaliero	Caserta
	Ospedale civile S. Giacomo Apostolo	Castelfranco Veneto
	Ospedale Tomaselli	Catania
Ist. malattie infettive	Università	Catania
Malattie infettive	Ospedale Vittorio Emanuele	Catania
Malattie infettive	Ospedale Garibaldi	Catania
Ist. Medicina interna e patologia medica	Università	Catania
Malattie infettive	Ospedale civile A. Pugliese	Catanzaro
	Pol. Univ. Mater Domini	Catanzaro
Malattie infettive	Ospedale	Cesena
	Ospedale	Chiavari
	Ospedali riuniti S. Annunziata	Chieti
	Presidio ospedaliero	Chioggia
	USL/66	Cinisello Balsamo
	Presidio ospedaliero	Cittadella
	Ospedale	Città di Castello
	Ospedale	Civita Castellana
Unità operativa AIDS	Ospedale civile	Civitavecchia
Div. mal. infettive	Ospedale S. Anna	Como
Servizio immunologico	Ospedale	Conegliano Veneto
Reparto mal. infettive	Ospedale civile dell'Annunziata	Cosenza
	Ospedale Santa Marta	Crema
Sezione infettivi	Istituti ospitalieri	Cremona
	Ospedale civile	Crotone

Reparto	Istituto/ospedale	Città
Divisione infettivi	Ospedale Villa S. Croce	Cuneo
	Ospedale	Desio
	Ospedale	Dolo
	Ospedale S. Biagio	Domodossola
Reparto mal. infettive	Pres. osp. Umberto I	Enna
	Ospedale	Este
Sezione mal. infettive	Ospedale infermi	Faenza
	Ospedale	Feltre
Div. mal. infettive	Ospedale Fermo - Porto S. Giorgio	Fermo
	Arcispedale S. Anna	Ferrara
Ist. patologia medica	Università	Ferrara
Cattedra ematologia	Ospedale Careggi/Università	Firenze
Clin. dermosifilopatica	Ospedale S. Maria Nuova/Università	Firenze
Cattedra di immunologia clinica	Ospedale Careggi/Università	Firenze
Malattie infettive	Ospedale Careggi	Firenze
	Ospedale Meyer	Firenze
Malattie infettive	Ospedale SS. Annunziata	Firenze
Malattie infettive	Ospedali riuniti	Foggia
Malattie infettive	Ospedale Morgagni	Forlì
	Ospedale	Formia
	Ospedale civile	Fossombrone
Div. mal. infettive	Ospedale Umberto I	Frosinone
Div. medic. generale	Ospedale S. Caterina Novella	Galatina
Div. dermatologica	Ospedale di Gallarate	Gallarate
Malattie infettive	Ospedale	Gallipoli
Malattie infettive	Ospedale Vittorio Emanuele III	Gela
Div. oncologia medica	Ist. naz. ricerca cancro	Genova
Malattie infettive	Ospedale S. Martino	Genova
Malattie infettive	Ospedale Galliera	Genova
Mal. inf. I clinica	Università di Genova	Genova
	Ospedale civile	Giulianova
	Ospedale	Gorgonzola
	Ospedale civile	Gorizia
	Ospedale Misericordia	Grosseto
	Ospedale civile	Ivrea
Servizio farmaceutico	Ospedale civile	Ivrea
	Ospedali riuniti	Jesi
Div. mal. infettive	Ospedale S. Andrea	La Spezia
	Ospedale civile	Lamezia Terme
	Ospedale Renzetti	Lanciano
Malattie infettive	Ospedale S. M. Goretti	Latina
Malattie infettive	Pres. osped. Vito Fazi	Lecce
Div. mal. infettive	Ospedale di Lecco	Lecco
	Ospedale	Legnago
	Ospedale civile	Legnano
Div. mal. infettive	Ospedale	Livorno
Sezione mal. infettive	Ospedale maggiore	Lodi
	Ospedale	Loreto
	Pres. osp. Campo di Marte	Lucca
	Ospedale Confalonieri	Luino
Div. mal. infettive	Ospedale civile	L'Aquila
Div. mal. infettive	Ospedale civile	Macerata
	Ospedale civile	Magenta
	Ospedale Carlo Poma	Mantova
Malattie infettive	Ospedali riuniti	Matera
	Ente Ospedaliero A. Ajello	Mazara del Vallo
	Presidio ospedaliero	Melegnano
	Ospedale	Mesagna
Div. mal. infettive	Osp. R. Margherita	Messina
Clinica medica II	Università	Messina
	Ospedale Piemonte	Messina
Malattie infettive	Università	Messina
Servizio M.I.	Ospedale civile	Mestre
Div. mal. infettive	Ospedale L. Sacco	Milano
	Ospedale maggiore	Milano
	Ospedale Regina Elena	Milano
Centro emofilia e trombosi	Clin. Bianchi-Bonomi	Milano
	Ospedale S. Eugenio	Milano
Centro ricerca e cura HIV	Ospedale S. Raffaele	Milano
I clinica dermatologica	Università	Milano
Clinica mal. infettive	Università	Milano
Medicina interna/clinica medica	Policlinico	Milano
	Osp. S.Carlo Borromeo	Milano
	Ospedale Niguarda	Milano
	Ospedale Fatebenefratelli	Milano
	Istituto nazionale cura tumori	Milano
Cattedra di immunologia	Università	Milano
	Ospedale civile	Milazzo
	Ospedale S. Maria	Mirandola
Clinica mal. infettive	Università	Modena
	Policlinico	Modena
Malattie infettive	Ospedale maggiore	Modica
	Ospedale	Monfalcone
	Ospedale	Montecchio Maggiore
	Ospedale S. Gerardo	Monza
Centro prev. ist. tumori	Fondazione Pascale	Napoli
Clinica mal. infettive	Ospedale Ascalesi	Napoli

Reparto	Istituto, ospedale	Città
Ospedale spec. malattie infettive	Ospedale Cotugno	Napoli
Divisione ematologia	Ospedale Pellegrini	Napoli
Clinica mal. infettive	Università	Napoli
Ist. medicina interna	II Policlinico	Napoli
Div. mal. infettive	Ospedale maggiore	Novara
	USL/9	Noventa Vicentina
	Ospedale civile	Novi Ligure
	Ospedale S. Francesco	Nuoro
	Ospedale S. Martino	Oristano
	Ospedale civile	Padova
	Ospedale civile	Palazzolo sull'Oglio
	Ospedale Cervello	Palermo
Servizio AIDS USL 58	Ospedale civico	Palermo
	Ospedale Guadagna	Palermo
Div. mal. infettive	Ospedale Casa del Sole	Palermo
Istituto clinica medica	Università	Palermo
Ist. malattie infettive	Università	Palermo
	Ospedale civile	Palmanova
	Ospedale civile	Palnii
Div. mal. infettive	Ospedali riuniti	Parma
Ist. malattie infettive	Policlinico S. Matteo	Pavia
Malattie infettive	Policlinico Monteluce	Perugia
Div. mal. infettive	Ospedali riuniti	Pesaro
	Ospedale civile	Pescara
Div. mal. infettive	Ospedale civile	Piacenza
	USL 6 Alto Vicentino	Piene
	Ospedale S. Corona	Pietra Ligure
	Ospedale	Piede di Cadore
	Ospedale	Piombino
Div. mal. infettive	Ospedali riuniti S. Chiara	Pisa
Clin. dermosifilopatica	Università	Pisa
	Ospedale civile	Pistoia
	Ospedale civile	Pordenone
Div. mal. infettive	Ospedale S. Carlo	Potenza
Reparto mal. infettive	Ospedale civile	Prato
Malattie infettive	Ospedale civile	Ragusa
	Ospedale	Rapallo
Div. mal. infettive	Ospedale S. Maria delle Croci	Ravenna
	Ospedale S. Antonio	Recco
Reparto mal. infettive	Ospedali riuniti	Reggio Calabria
	Arcispedale S. Maria Nuova	Reggio Emilia
	Ospedale	Rho
Div. mal. infettive	Ospedale civile	Rieti
	Ospedale infermi	Rimini
II Divisione malattie infettive	Ospedale Spallanzani	Roma
Clinica mal. infettive	Università Cattolica S. Cuore	Roma
Centro AIDS	Ospedale S. Giovanni	Roma
Malattie infettive/Università	Policlinico Umberto I	Roma
Malattie infettive e tropicali	Univ. «La Sapienza»	Roma
Clinica mal. infettive	Univ. «La Sapienza»	Roma
Cattedra di ematologia	Univ. «La Sapienza»	Roma
Istituto dermatologico	Ospedale S. Gallicano	Roma
Clinica dermatologica	Univ. «La Sapienza»	Roma
I Clinica medica/Università	Policlinico Umberto I	Roma
Catt. allerg. immunologia clin.	Univ. «La Sapienza» Policlinico	Roma
I Divisione	Ospedale Spallanzani	Roma
	Ospedale	Rovereto
	Presidio ospedaliero	Rovigo
Div. mal. infettive	Ospedale civile	Salerno
Div. mal. infettive	Ospedale provinciale gen.	Sanremo
	Ospedale generale provinciale	Saronno
Div. mal. infettive	Ospedale	Sassari
Malattie infettive	Università	Sassari
Malattie infettive	Ospedale S. Paolo	Savona
	Ospedale provinciale	Schio
	Ospedale S. Maria della Scala	Siena
Malattie infettive	Università	Siena
Malattie infettive	Ospedale Umberto I	Siracusa
	Ospedale civile	Sondrio
	Ospedale	Soresina
	Ospedale Delmati	S. Angelo Lodigiano
	Ospedale generale provinciale	S. Giovanni Rotondo
	Ospedale	S. Lorenzo Valdagno
Reparto mal. infettive	Ospedale civile S.S. Annunziata	Taranto
	Ospedale civile	Tarquinia
	Ospedale Dettori	Tempio Pausania
Malattie infettive	Ospedale civile	Teramo
Clinica mal. infettive	Ospedale civile Santa Maria	Terni
Centro di immunologia clinica	Università	Torino
Div. mal. infettive	Ospedale Amedeo di Savoia	Torino

Reparto	Istituto, ospedale	Città
Clinica mal. infettive	Ospedale Amedeo di Savoia	Torino
	Ospedale Molinette	Torino
	Ospedale Maria Vittoria	Torino
	Ospedale Civile	Tortona
	Ospedale	Tradate
	Ospedale	Trani
Malattie infettive	Ospedale Santa Chiara	Trento
Reparto infettivi	Ospedale	Treviglio
	Presidio ospedaliero	Treviso
	Ospedali riuniti	Trieste
Divisione infettivi	Ospedale S.M. Maddalena	Trieste
	Ospedale Cattinara	Trieste
	Ospedale civile	Triora
Malattie infettive	Ospedale	Udine
	Ospedale S. Lorenzo Valdagno	Valdagno
	Ospedale Filippo Del Ponte	Varese
Div. mal. infettive	Pres. osp. multizonale	Varese
Malattie infettive	Ospedale civile	Vasto
Div. mal. infettive	Ospedale	Venezia
	Presidio ospedaliero USL 50	Vercelli
Div. mal. infettive	Ospedale S. Andrea	Vercelli
Ist. sc. immun. e mal. infettive	Università policl. Borgo Roma	Verona
Clinica mal. infettive	Ospedale civile maggiore	Verona
Clinica dermatologica	Università	Verona
Malattie infettive	Ospedale	Vibo Valentia
Div. mal. infettive	Ospedale civile	Vicenza
	Ospedale civile	Vigevano
	Ospedale	Villafranca di Verona
Malattie infettive	Ospedale civile	Viterbo
	Ospedale civile	Vittoria
	Ospedale	Vizzolo Predabissi
USL 27 reg. Veneto	Ospedale di Zevio	Zevio

91A5059

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 ottobre 1991.

Anticipazione della data di estrazione dei premi settimanali aggiuntivi della Lotteria Italia 1991.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 04/84187 del 10 ottobre 1990 concernente la disciplina per l'assegnazione dei premi settimanali delle lotterie nazionali;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche al citato decreto ministeriale al fine di far coincidere i giorni delle estrazioni dei premi settimanali con i giorni di emissione della trasmissione televisiva «Fantastico» abbinata alla Lotteria Italia 1991 e di adeguare conseguentemente la composizione della commissione incaricata delle estrazioni suddette;

Ritenuto che ricorre l'opportunità di assegnare premi settimanali aggiuntivi a favore dei mittenti delle cartoline estratte per l'assegnazione dei premi settimanali delle lotterie nazionali nei giorni dal 5 ottobre 1991 al 28 dicembre 1991 secondo le modalità di partecipazione alla trasmissione televisiva di Fantastico Bis;

Visto il parere favorevole del Comitato generale per i giochi;

Decreta:

Art. 1.

Le estrazioni dei premi settimanali delle lotterie nazionali previste nei giorni 7, 14, 21, 28 ottobre 1991, 4, 11, 18, 25 novembre 1991, 2, 9, 16, 23, 30 dicembre 1991 sono anticipate ai giorni 5, 12, 19, 26 ottobre 1991, 2, 9, 16, 23, 30 novembre 1991, 7, 14, 21, 28 dicembre 1991, si svolgeranno a Roma, in forma pubblica, presso la sede del concessionario del servizio, alle ore 9 alla presenza di una commissione costituita da tre membri: uno in rappresentanza della RAI - Radio televisione italiana, uno in rappresentanza del Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché un funzionario dell'intendenza di finanza appositamente incaricato della vigilanza dei concorsi a premi abbinati alla Lotteria Italia 1991.

Art. 2.

Nel corso della trasmissione televisiva Fantastico Bis, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì compresi tra il 7 ottobre 1991 e il 3 gennaio 1992 ciascuno dei mittenti delle tre cartoline estratte il sabato precedente sarà contattato per telefono dai conduttori della trasmissione e parteciperà all'assegnazione di premi aggiuntivi secondo le seguenti modalità:

nel caso in cui abbia apposto nelle apposite caselle destinate alla risposta al quesito di Fantastico la risposta esatta: lire 5 milioni;

nel caso in cui risponda esattamente ad un primo quesito che gli sarà stato posto dai conduttori della trasmissione: lire 5 milioni;

nel caso in cui risponda esattamente ad un secondo quesito che gli sarà posto dai conduttori della trasmissione: lire 5 milioni.

Le operazioni relative all'assegnazione dei premi aggiuntivi durante la trasmissione Fantastico Bis si svolgeranno sotto la vigilanza di apposita commissione composta da due rappresentanti della Amministrazione dei monopoli di Stato e di un rappresentante della RAI che opererà settimanalmente nel luogo di effettuazione della trasmissione televisiva di cui sopra. Le operazioni svolte dalla suddetta commissione saranno pubbliche e risulteranno da appositi verbali.

Art. 3.

Per quanto non modificate dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli restano valide le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 04/84187 del 10 ottobre 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1991

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1991
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 263

91A5070

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 novembre 1991.

Trasferimento di un debito di L. 6.000.000 dal «Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nel lago di Garda» all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 — aggiunto dalla legge 18 marzo 1958, n. 356 — recante disposizioni sul trasferimento dei debiti e dei crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, relativa alla soppressione del «Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nel lago di Garda»;

Considerato che l'unica operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente è rappresentata da un debito di L. 6.000.000 per il quale è in corso una vertenza giudiziaria nei confronti del sig. Giulio Chimini che richiede la costituzione, mediante il versamento dei relativi contributi della propria posizione assicurativa presso l'INPS relativamente ad un periodo di lavoro prestato presso il consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nel lago di Garda;

Ritenuto che ai fini della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente occorre fare ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956;

Decreta:

Il debito in contestazione di L. 6.000.000, relativo alla vertenza giudiziaria promossa dal sig. Giulio Chimini ai fini della regolarizzazione della propria posizione assicurativa presso l'INPS, è trasferito, ai sensi dell'articolo 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5069

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 novembre 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Frigole», in Lecce, frazione Frigole, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 17 giugno 1991 con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa agricola «Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Frigole - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lecce, frazione Frigole;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Frigole - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lecce, frazione Frigole, costituita per rogito notaio Bruno Franco, repertorio n. 2958 in data 17 febbraio 1954, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Fernanda Quaranta, residente in via Carlo Alberto, 45, Nardò (Lecce), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1991

Il Ministro: MARINI

91A5071

DECRETO 5 novembre 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa edilizia HOM - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cuneo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 12 agosto 1991 con la quale il tribunale di Cuneo ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Cooperativa edilizia HOM - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cuneo;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società «Cooperativa edilizia HOM - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cuneo, costituita per rogito notaio dott. Congedo Aldo, rep. n. 6790 in data 31 gennaio 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Paolo Delfino, residente in corso Dante, 45, Cuneo, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1991

Il Ministro: MARINI

91A5096

DECRETO 5 novembre 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Futura - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Rivoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 4 luglio 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa «Futura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rivoli (Torino), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Futura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rivoli (Torino), costituita per rogito notaio prof. Viscusi Gennaro, numero repertorio 221028 in data 16 maggio 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Anna Guizzardi, residente in corso Orbassano, 255, Torino, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1991

Il Ministro: MARINI

91A5097

DECRETO 5 novembre 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sovalt - Società valsesiana lavorazione tappeti - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Borgosesia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 5 luglio 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Sovalt - Società valsesiana lavorazione tappeti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Borgosesia (Vercelli), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Sovalt - Società valsesiana lavorazione tappeti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Borgosesia (Vercelli), costituita per rogito notaio dott. Perna Filippo, repertorio n. 31.636 in data 12 settembre 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Julini Guido, residente in via Bolta, 62, Grignasco (Vercelli), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1991

Il Ministro: MARINI

91A5098

DECRETO 5 novembre 1991.

Annullamento del decreto ministeriale 28 dicembre 1990 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nepa Etrusca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1990 con il quale la società cooperativa «Nepa Etrusca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, a seguito sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giuseppe Renzi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la successiva sentenza in data 19 giugno 1991 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato nulla la citata sentenza pronunciata in data 12 gennaio 1990;

Ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato essendo stata disposta la liquidazione a seguito dell'accertamento giudiziario di cui sopra è cenno;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il decreto ministeriale 28 dicembre 1990 con il quale la società cooperativa «Nepa Etrusca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pierfelice Ostini, repertorio n. 1953 in data 18 novembre 1976, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Renzi è annullato.

Roma, 5 novembre 1991

Il Ministro: MARINI

91A5099

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 novembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla società Cattolica di assicurazione - Cooperativa a responsabilità limitata, in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 27 luglio 1989 presentata dalla società Cattolica di assicurazione - Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924188 del 15 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società Cattolica di assicurazione - Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verona:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico; tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5052

DECRETO 8 novembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazione S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n..63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 12 settembre 1989 presentata dalla Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924310 del 23 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5053

DECRETO 8 novembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 28 luglio, 13 ottobre e 28 novembre 1989 presentate dalla Systema vita - Compagnia di assicurazioni sullá vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 923972 del 30 ottobre 1989, n. 924466 del 7 dicembre 1989 e n. 021968 del 29 maggio 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione della prestazione garantita dalle forme assicurative a premio annuo costante di cui al precedente punto 1) - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

10) tariffa n. 31-FB 0% - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus);

11) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 10);

12) tariffa n. 31-FCB 0% - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 10);

13) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa n. 31-FB 3% - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus);

15) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa n. 31-FCB 3% - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 14);

17) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa n. 31-FB 4% - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus);

19) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 18);

20) tariffa n. 31-FCB 4% - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 18);

21) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 20);

22) condizioni speciali di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare ai contratti di assicurazione in forma mista di cui ai predetti punti 12), 16) e 20), allorquando il premio annuo corrisposto ecceda l'importo di L. 1.000.000;

23) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare ai contratti di assicurazione in forma mista di cui ai predetti punti 10), 14) e 18), allorquando il premio annuo corrisposto ecceda l'importo di L. 700.000.

Le tariffe e le condizioni speciali di polizza di cui ai precedenti punti 14), 15), 16) e 17) risultano sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 4 agosto 1988;

24) condizioni di applicazione della tariffa da applicare a contratti emessi in tariffe 31FB - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

25) condizioni di applicazione della tariffa da applicare a contratti emessi in tariffe 31FCB - assicurazione mista a premio annuo costante con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%).

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5054

DECRETO 8 novembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate da La Previdente assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 24 luglio, 18 agosto e 17 novembre 1989 presentate da La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Viste le lettere in data 30 ottobre e 23 novembre 1989, 23 febbraio e 29 maggio 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate da La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico, tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

10) condizioni di applicazione per assicurati di sesso femminile da utilizzare per contratti emessi in tariffe 55-BC3 - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza, e 55-BR3 - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza;

11) tariffa n. 55-BR 3% - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus);

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 11);

13) tariffa n. 55-BC 3% - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 11);

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 13);

15) condizioni speciali di polizza, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista emessi in tariffa 55-BC 3%, allorquando il premo annuo corrisposto ecceda l'importo di L. 1.000.000;

16) condizioni di polizza, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista emessi in tariffa 55-BR 3%, allorquando il premo annuo corrisposto ecceda l'importo di L. 700.000.

Le tariffe di cui ai precedenti punti 11) e 13) risultano sostitutive delle analoghe approvate rispettivamente, con decreti ministeriali del 31 luglio 1981 e del 19 ottobre 1984.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5055

DECRETO 8 novembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Vita - Compagnia di assicurazione sulla vita S.A., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 22 maggio, 28 agosto e 17 ottobre 1989 presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Vita - Compagnia di assicurazione sulla vita S.A., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924311 del 23 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Vita - Compagnia di assicurazione sulla vita S.A., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 0% e 3%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0% e 3%). I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 5);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 7);

9) tariffe di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 9);

11) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui ai precedenti punti 1) e 5) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

12) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) e 7) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

13) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 9) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Le tariffe e le condizioni speciali di polizza di cui ai precedenti punti 5), 6), 7) e 8) e quelle di cui ai precedenti punti 9) e 10), quest'ultime limitatamente ai soli tassi tecnici 0% e 3%, potranno essere utilizzate, esclusivamente per l'emissione di contratti assunti in coassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5056

DECRETO 8 novembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla C.R.A. - Compagnie riunite di assicurazione S.p.a. in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 8 agosto 1989 presentata dalla Compagnie riunite di assicurazione società per azioni - «C.R.A.», con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924204 del 15 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Compagnie riunite di assicurazione società per azioni «C.R.A.», con sede in Torino:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5057

DECRETO 8 novembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 29 aprile, 14 luglio, 4 agosto, 14 settembre e 8 novembre 1989 presentate dalla Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924366 del 24 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 0% e 3%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0% e 3%). I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 5);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 7);

9) tariffe di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 9);

11) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui ai precedenti punti 1) e 5) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

12) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui ai precedenti punti 3) e 7) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

13) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 9) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Le tariffe e le condizioni speciali di polizza di cui ai precedenti punti 5), 6), 7) e 8) e quelle di cui ai precedenti punti 9 e 10), quest'ultime limitatamente ai soli tassi tecnici 0% e 3%, potranno essere utilizzate esclusivamente per l'emissione di contratti assunti in coassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5073

DECRETO 8 novembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 23 agosto 1989 presentata dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924319 del 23 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione della prestazione garantita dalle forme assicurative a premio annuo costante di cui al precedente punto 1) - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

10) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

11) regolamento della gestione separata «Previdenza speciale SAI-Press».

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5074

DECRETO 14 novembre 1991.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla Carivita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 12 settembre 1991, 10 ottobre 1991 e 16 ottobre 1991 presentate dalla Carivita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 124837 del 23 ottobre 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Carivita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione per il caso di morte a vita intera, a premi unici ricorrenti, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, della tariffa di cui al precedente punto 1) e regolamento del Fondo «Investifondo Carivita».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5075

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 settembre 1991.

Impegno, per l'esercizio 1991, della somma di lire 300 miliardi a favore delle regioni interessate, ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge pluriennale 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, della stessa legge n. 752/86 relativo all'attribuzione dei fondi alle regioni ed alle province autonome;

Vista la legge finanziaria n. 407/89 per l'esercizio 1990, con la quale nell'allegata tabella *F* ed in particolare al punto 22 «Interventi in agricoltura», si prevede lo slittamento all'esercizio 1991 di lire 300 miliardi relativi all'anno 1990 da utilizzare per gli interventi di cui all'art. 3, comma 4, della stessa legge n. 752/86;

Visto l'art. 20, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 415/89, convertito in legge n. 38/90, il quale esclude, a partire dall'anno 1990, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dal riparto del fondo per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura, di cui all'art. 3, comma 1, della sopracitata legge n. 752/86, al netto delle somme spettanti ai sensi del comma 2 del predetto art. 3;

Considerata, inoltre, la delibera CIPE del 2 agosto 1991 la quale ripartisce, come indicato nell'allegata tabella, lo stanziamento di lire 300 miliardi per il 1991, tra le sole regioni a statuto ordinario, per il finanziamento degli interventi di cui al soprarichiamato art. 3, comma 4, della legge n. 752/86;

Vista, infine, la legge di bilancio n. 406/90 per il 1991;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 300.000.000.000 viene impegnata, per l'esercizio 1991, a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità esposte in premessa, come segue:

Regioni interessate	Importi (in milioni)
Piemonte	15.948
Liguria	5.913
Lombardia	17.184
Veneto	17.985
Emilia-Romagna	23.415
Toscana	17.331
Umbria	8.364
Marche	10.191
Lazio	21.531
Abruzzo	19.173
Molise	11.616

Regioni interessate	Importi (in milioni)
Campania	41.259
Puglia	40.347
Basilicata	21.144
Calabria	28.599
Totale . . .	300.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 300.000.000.000 a favore delle sole regioni a statuto ordinario, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1991
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 272

91A5072

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 novembre 1991.

Interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi il 12 ottobre 1991 in alcuni comuni delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. (Ordinanza n. 2177 FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 347 che, all'art. 1, comma 2, dispone lo stanziamento di 40 miliardi sul fondo della protezione civile per la realizzazione di interventi di somma urgenza;

Considerato che il giorno 12 ottobre 1991 un violento nubifragio ha interessato il territorio di alcuni comuni delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, provocando ingenti danni alle opere pubbliche ed, in particolare, alle reti idriche e fognarie, nonché alle reti viarie sia all'interno che all'esterno dei centri abitati;

Visto altresì che il fenomeno ha determinato in diverse zone notevoli dislocamenti di masse che rendono indispensabile l'esecuzione di opere di sostegno onde evitare la compromissione della stabilità di edifici ed il conseguente pericolo alla pubblica incolumità;

Viste le richieste di intervento presentate dalle prefetture e dagli uffici del genio civile delle suddette province, nonché dalle amministrazioni locali interessate dal suindicato fenomeno e volte alla esecuzione immediata dei lavori ritenuti di somma urgenza, relativi all'attuazione di opere di ripristino dei servizi essenziali quali quelli idrico e fognario, delle strade interessate da dette strutture nonché delle opere di sostegno dei terreni che minacciano la stabilità di edifici;

Vista la relazione tecnica predisposta dal nucleo di valutazione del Dipartimento della protezione civile a seguito del sopralluogo effettuato nelle zone colpite dalla predetta calamità;

Ritenuto che i suindicati lavori appaiono indifferibili ed urgenti in quanto essenziali al soddisfacimento di primarie esigenze della popolazione, alla tutela della salute pubblica e dell'igiene, nonché alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre l'immediata esecuzione dei lavori di cui sopra, dichiarati di somma urgenza dai tecnici intervenuti sul posto;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente modalità di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul «Fondo per la protezione civile»;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1

Per far fronte agli interventi di somma urgenza di cui in premessa, conseguenti all'alluvione del 12 ottobre 1991, sono assegnate ai prefetti di Enna, Caltanissetta ed

Agrigento rispettivamente le somme di L. 3.930.000.000, 1.000.000.000 e 2.000.000.000 per l'esecuzione delle opere appresso indicate:

a) *Prefetto di Enna.*

1) Comune di Barrafranca:

ripristino locali e macchinari della camera di manovra dei serbatoi idrici, in contrada Gurretta	L.	300.000.000
ripristino fognario, in contrada Canale	»	150.000.000
ripristino muro di sostegno a valle, in via Caffari	»	80.000.000
ricostruzione muro sostegno cimitero	»	100.000.000

2) Comune di Piazza Armerina:

ripristino collettori fognari, in via Fontanelle e via Giacomo Matteotti	L.	800.000.000
ripristino e rifacimento muri di sostegno, in via Giacomo Matteotti e via Cappuccini	»	400.000.000
rifacimento collettori fognari confluenti a Piano Canali da vie Matteotti e Verga	»	1.000.000.000

3) Comune di Villarosa:

rifacimento muri di sostegno, in via Regina Elena ed a valle scuola media V. De Simone	L.	800.000.000
4) Rifacimento di circa 200 metri lineari della condotta ANCIPA, nel tratto a valle del partitore «Capodorso» in corrispondenza del torrente Torcicoda	L.	300.000.000
Sommano	L.	3.930.000.000

b) *Prefetto di Caltanissetta.*

1) Comune di Caltanissetta:

ripristino collettore fognario in più zone del centro abitato	L.	1.000.000.000

c) *Prefetto di Agrigento.*

1) Comune di Canicattì:

rifacimento vari tratti reti idriche e fognarie	L.	1.000.000.000

2) Comune di Licata:

rifacimento vari tratti reti idriche e fognarie	L.	1.000.000.000
Sommano	L.	2.000.000.000

Art. 2.

Per gli interventi di cui all'art. 1 si riconoscono le caratteristiche di urgenza ed indifferibilità, segnalate dagli uffici tecnici delle amministrazioni interessate.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 i prefetti delle province di Enna, Caltanissetta ed Agrigento si avvalgono dei rispettivi uffici del genio civile i quali dovranno trasmettere, alle prefetture, nel termine di dieci giorni, le perizie dei lavori da eseguirsi nei limiti degli importi sopra indicati, corredate dai verbali di somma urgenza redatti ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 «Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato».

Copie di dette perizie dovranno essere trasmesse al Dipartimento della protezione civile, nel termine sopra indicato.

Per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, detti uffici possono provvedere anche in deroga alla vigente normativa nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 4.

I prefetti riferiscono con propria relazione quindicinale, ed ogni qualvolta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere di cui sopra.

Art. 5.

L'onere complessivo per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1, ammontante a L. 6.930.000.000, verrà posto a carico del fondo per la protezione civile a valere sulle disponibilità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 347.

Art. 6.

Ai fini della rendicontazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, citata nelle premesse.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A5077

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA

UNIVERSITA DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia I del 18 maggio 1989; del senato accademico 21 febbraio 1990; del consiglio di amministrazione 12 marzo 1990;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 13 giugno 1991;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 538, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia, è così modificato:

«Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede il dipartimento di pediatria dell'Università di Napoli, il dipartimento di pediatria contribuisce con le proprie strutture al funzionamento della scuola».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 9 ottobre 1991

Il pro-rettore: VARVARO

91A5078

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 1° ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Univesità;

Sentito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 giugno 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 57, 58 e 59, relativi al corso di laurea in lingue e letterature straniere, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 57. — La facoltà di lingue e letterature straniere conferisce la laurea in lingue e letterature straniere

(europee). La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere (europee) è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle norme di legge vigenti.

Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità sono determinate dal consiglio di facoltà.

Le aree didattiche sono:

Anglistica:

lingua e letteratura inglese;
letteratura dei Paesi di lingua inglese;
letteratura inglese medievale;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
letteratura nord-americana;
lingua inglese;
storia della lingua inglese;
istituzioni di lingua inglese;
storia della cultura inglese;
storia della cultura nord-americana;
linguistica inglese;
storia del teatro inglese;
storia del teatro nord-americano;
dialettologia inglese;
storia della critica letteraria inglese;
storia della critica letteraria nord-americana;
metodologia dell'insegnamento della lingua inglese.

Francesistica:

lingua e letteratura francese;
filologia francese;
letteratura francese contemporanea;
lingua francese;
storia della cultura francese;
istituzioni di lingua francese;
letteratura francese;
storia della lingua francese;
lingua e letteratura provenzale;
linguistica francese;
storia del teatro francese;
letterature dei Paesi francofoni.

Germanistica:

lingua e letteratura tedesca;
storia della cultura tedesca;
istituzioni di lingua tedesca;
storia della lingua tedesca;
linguistica tedesca;
storia del teatro tedesco;
letteratura tedesca medievale;
letteratura austriaca;
lingua tedesca;
dialettologia tedesca;
letteratura tedesca contemporanea;
lingua e letteratura yiddish.

Iberistica:

lingua e letteratura spagnola;
filologia ispanica;
letteratura ispano-americana,
letteratura spagnola contemporanea;
lingua e letteratura portoghese;
lingua spagnola;
metodologia dell'insegnamento della lingua spagnola;
storia della cultura ispanica;
storia della lingua spagnola;
istituzioni di lingua spagnola;
letteratura argentina;
letteratura messicana;
letteratura spagnola medievale;
letteratura brasiliana;
dialettologia spagnola;
lingua e letteratura catalana;
letteratura portoghese contemporanea;
linguistica ispanica;
storia del teatro spagnolo;
lingua portoghese.

Slavistica:

lingua e letteratura russa;
filologia slava;
lingua e letteratura bulgara;
lingua e letteratura polacca;
istituzioni di lingua russa;
lingua e letteratura slovena;
lingua e letteratura ceca;
lingua e letteratura slovacca;
storia della cultura russa;
storia della lingua russa;
letteratura russa contemporanea;
linguistica slava;
linguistica slava ecclesiastica;
lingua russa.

Lingua e letteratura romena.

Lingua e letteratura ungherese.

Lingua e letteratura neogreca.

Lingua e letteratura albanese.

Ebraico.

Lingue e letterature scandinave.

Lingua e letteratura neerlandese.

Italianistica:

lingua e letteratura italiana;
letteratura italiana moderna e contemporanea;
letteratura teatrale italiana;
storia della critica letteraria;
storia della lingua italiana;
filologia umanistica;
letteratura del rinascimento;
filologia italiana.

Scienze della letteratura:

drammaturgia;
semiotica;
teoria della letteratura;
letterature moderne comparate;
storia della critica letteraria;
storia della cultura e tradizione classica.

Scienze dell'educazione:

pedagogia;
storia della pedagogia.

Scienze filosofiche:

istituzioni di filosofia;
filosofia moderna e contemporanea;
filosofia morale;
storia della filosofia;
filosofia del linguaggio;
filosofia teoretica;
filosofia della scienza;
storia della filosofia dal Rinascimento all'illuminismo;
estetica;
psicologia;
psicolinguistica.

Scienze artistiche, della musica e dello spettacolo:

storia dell'arte;
metodologia della critica delle arti;
storia della critica d'arte;
storia dell'arte contemporanea;
storia del cinema;
storia della musica;
storia del teatro;
drammaturgia;
storia del teatro inglese;
storia del teatro francese;
storia del teatro tedesco;
storia del teatro spagnolo;
storia del teatro nord-americano.

Scienze geografiche:

geografia;
geografia dell'America anglosassone;
geografia economica;
storia dell'urbanistica;
geografia politica ed economica;
geografia dell'America latina;
geografia del mondo slavo.

Scienze storiche:

storia moderna e contemporanea;
storia americana;
storia della cultura francese;
storia della cultura ispanica;
storia della cultura tedesca;
storia della cultura inglese;
storia della cultura russa;
storia della cultura nord-americana;
storia economica;
archivistica;
bibliografia e biblioteconomia;
storia dell'Europa orientale;
storia della Spagna contemporanea;
storia della storiografia;
storia del pensiero politico moderno e contemporaneo;
storia dei movimenti politici;
storia medievale e moderna;
storia medievale;
storia dei Paesi ispano-americani;
storia del risorgimento;
storia contemporanea;
storia dell'illuminismo francese.

Scienze glottodidattiche:

didattica delle lingue moderne;
linguistica applicata;

metodologia dell'insegnamento della lingua spagnola;
metodologia dell'insegnamento della lingua inglese;
didattica dell'italiano.

Scienze del linguaggio:

glottologia;
didattica delle lingue moderne;
linguistica;
linguistica applicata;
lingua francese;
lingua inglese;
lingua spagnola;
lingua portoghese;
lingua russa;
lingua tedesca;
didattica dell'italiano;
storia della lingua inglese;
storia della lingua spagnola;
storia della lingua francese;
storia della lingua tedesca;
storia della lingua russa;
storia della lingua italiana;
semiotica;
fonetica e fonologia;
linguistica teorica;
linguistica slava;
linguistica ispanica;
linguistica francese;
linguistica tedesca;
linguistica inglese;
linguistica slava ecclesiastica;
psicolinguistica;
filosofia del linguaggio;
dialettologia inglese;
dialettologia tedesca;
dialettologia spagnola.

Scienze filologiche:

filologia francese;
filologia ispanica;
filologia germanica;
filologia romanza;
filologia slava;
lingua e letteratura romena;
filologia umanistica;
filologia italiana;
balcanistica.

Lingue e culture classiche:

lingua e letteratura latina;
storia della cultura e tradizione classica;
storia della retorica antica;
letteratura latina medievale.

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

lingua e letteratura italiana, cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;
una di scienze del linguaggio;
una a scelta libera (la scelta dello studente può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico e storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alle lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche);

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche);

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree: area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e letterature classiche, italianistica).

Art. 58. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere. La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 1° ottobre 1991

Il rettore: ELIA

91A5079

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 31 ottobre 1991, n. F.L. 34/91.

Certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura nel 1991 dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio di nettezza urbana e del servizio acquedotto.

A tutte le amministrazioni provinciali

A tutti i comuni

A tutte le comunità montane

A tutti i consorzi di enti locali

Ai prefetti della Repubblica

Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Al Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali

Alla Corte dei conti
ufficio controllo atti Ministero dell'interno
sezione enti locali

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato

Al Ministero delle finanze - Direzione generale della finanza locale

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Alla Cassa depositi e prestiti

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione

Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Istituto nazionale di statistica

§ 1. PREMESSA.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, i costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto, per l'anno 1991, devono essere coperti dagli enti locali gestori, con tariffe e/o tasse, nella misura e con le modalità di cui all'art. 14, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. L'inosservanza comporta la sanzione della perdita della parte di fondo perequativo pari all'incremento del 5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1990 e corrisposto nel 1991 a titolo provvisorio ad amministrazioni provinciali e comuni, ai sensi dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 6/91.

In base al precitato art. 9, con decreto del Ministro dell'interno n. 12063/740501/01 del 28 agosto 1991, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'A.N.C.I. e l'U.P.I., e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 227 del 27 settembre 1991, sono state stabilite le modalità delle certificazioni per l'attestazione del rispetto delle precitate disposizioni di legge.

Le medesime certificazioni sono state stampate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con modalità tali da consentire l'assoggettamento a procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di lettore ottico, unitamente al citato decreto approvativo ed alla presente circolare.

Il summenzionato Istituto provvederà direttamente alla fornitura a prefetture, commissariati del Governo nelle province autonome ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, in numero sufficiente ad assicurare la distribuzione agli enti locali.

Codesti uffici vorranno provvedere, con la massima urgenza, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, alla distribuzione agli enti locali, al fine di consentire la presentazione della certificazione, debitamente redatta, nel termine perentorio del 31 marzo 1992, fissato dalla legge.

A ciascuna provincia, a ciascun comune, a ciascuna comunità montana ed a ciascun consorzio vanno forniti una copia del decreto, una copia della presente circolare e tre modelli di certificazione, secondo lo specifico tipo di ente.

Si raccomanda di consegnare a ciascun ente solo modelli destinati allo specifico tipo di ente, in quanto l'uso di modulistica predisposta per un diverso tipo di ente inficia la validità della certificazione (ad es.: non è valida la certificazione prodotta da un comune sul modello per i consorzi).

§ 2. ENTI TENUTI ALLA CERTIFICAZIONE.

Sono tenuti alla certificazione tutte le province, escluse quelle autonome, tutti i comuni, tutte le comunità montane e tutti i consorzi.

I predetti enti debbono trasmettere la certificazione anche per le proprie aziende.

La certificazione deve essere prodotta anche nel caso in cui questa risulti, in tutto o in parte, negativa in quanto l'ente rispettivamente, non eroga alcun servizio o eroga solo alcuni servizi. Essa è, infatti, unica e distinta in più parti relative ai vari tipi di servizi, per cui l'omessa trasmissione di tutta o di solo una parte della certificazione (anche se negativa) costituisce inadempimento all'obbligo di legge, al pari della trasmissione oltre il termine fissato e del mancato raggiungimento della percentuale minima di copertura dei costi per ciascun tipo di servizio.

Unica eccezione è fatta per le amministrazioni provinciali, le quali possono non redigere il solo quadro 3 della certificazione, relativo al servizio nettezza urbana, in quanto il servizio è, per sua stessa natura, istituzionalmente affidato ad altri enti.

§ 3. MODULISTICA PER LA CERTIFICAZIONE.

3.1. - La certificazione deve essere redatta esclusivamente sul modello ufficiale a lettura ottica, approvato con decreto di cui alla premessa, stampato e fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

È fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa, sia essa stampata o fotocopiata.

3.2. - Il modello è distinto per tipo di ente:

modello per i comuni;

modello per le amministrazioni provinciali o per le comunità montane;

modello per i consorzi.

È fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa da quella specifica per il tipo di ente.

È altresì fatto divieto di introdurre modificazioni alla modulistica.

3.2.1. - *Modello per i comuni.*

È composto di cinque pagine e di quattro quadri:

Quadro 1 o frontespizio: composto di una sola pagina, con esso, oltre ai dati generali dell'ente (codice, denominazione, bollo, ecc.), si attesta, genericamente, che il contenuto dell'intera certificazione corrisponde realmente alle risultanze degli atti amministrativi e contabili dell'ente (il tutto è indicato in modo particolareggiato sul modello).

Quadro 2: composto di due pagine (quadro 2.1 e quadro 2.2), è destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati dei servizi a domanda individuale, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio in fondo al quadro 2.2.

Quadro 3: composto di una sola pagina, è destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati del servizio nettezza urbana, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina.

Quadro 4: composto di una sola pagina, è destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati del servizio acquedotto, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina.

3.2.2. - *Modello per amministrazioni provinciali o per comunità montane.*

È composto di cinque pagine e di quattro quadri: come al punto 3.2.1.

3.2.3. - *Modello per i consorzi.*

È composto di sette pagine e di cinque quadri:

per i primi quattro quadri come al punto 3.2.1;

Quadro 5: composto di due pagine, è destinato a contenere l'elenco degli enti consorziati.

§ 4. REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE.

Occorre premettere che la lettura coordinata delle disposizioni di legge richiamate al paragrafo 1 conduce ad individuare, come elementi costitutivi della obbligazione, la copertura di una percentuale minima dei costi dei servizi per l'anno 1991 ed il rispetto del termine per la presentazione dei certificati dimostrativi. Il primo è ovviamente connesso al secondo per cui ne discende che, dovendosi attestare la certificazione al termine perentorio del 31 dicembre 1991, salvo uno svuotamento del suo significato, *nessun elemento posteriore a questa data potrà essere considerato utile ai fini della determinazione delle percentuali di copertura dei costi.*

Inoltre, con la firma del quadro 1 del modello si attesta, in particolare, che la certificazione è redatta tenendo presente che:

gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili dell'ente;

gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione di competenza dell'anno 1991;

gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;

non vi sono altre partite al di fuori di quelle riportate nella certificazione stessa.

4.1. - La certificazione, come già sottolineato al punto 2, deve, in ogni caso essere composta da tutte le pagine che costituiscono il modello ufficiale e deve essere redatta solo ed esclusivamente su quest'ultimo.

4.2. - La certificazione deve essere compilata esclusivamente con l'uso di macchine dattilografiche, quale che sia il tipo di carattere.

4.3. - I dati devono essere inseriti negli spazi a ciascuno di loro riservati, evitando di coprire i bordi degli spazi stessi.

4.4. - Non devono essere riportate indicazioni manuali o altri caratteri non esplicitamente richiesti. Non devono essere aggiunte annotazioni di qualsiasi tipo né ulteriori voci e non devono essere operate sostituzioni del testo che modifichino l'integrità del modello. Non devono essere effettuate abrasioni o cancellature.

4.5. - Elementi essenziali ad ogni pagina della certificazione, da riportare negli appositi spazi, sono:

il codice dell'ente, composto di dieci cifre (la prima cifra identificativa della zona geografica, le due cifre successive della regione, le ulteriori tre della provincia e le ultime quattro identificative dell'ente) e desumibile dalla comunicazione delle spettanze contributive del 1991. Per la certificazione dei consorzi il codice ente verrà riportato dallo stesso Ministero;

il luogo e la data (composta di sei cifre di cui due per il giorno, due per il mese e due per l'anno);

la firma del presidente (o del sindaco per i comuni), la firma del segretario e la firma del ragioniere (ove tale ultima figura non sia prevista nell'organico dell'ente o non sia ricoperta, in luogo della firma si apporrà la dizione «non esiste»); il temporaneo impedimento a qualsiasi titolo non può assolvere i suddetti soggetti dall'obbligo della firma (nel caso in cui l'impedimento del ragioniere sia di durata rilevante, si provvederà ad allegare alla certificazione apposita attestazione esplicativa).

4.6. - Elementi essenziali del frontespizio (quadro 1) di ciascun tipo di certificazione, in aggiunta a quelli del punto 4.5 e da apporre negli appositi spazi, sono:

la denominazione dell'ente;

il bollo dell'ente.

4.7. - Per ogni tipo di servizio (cioè sui quadri 2.1, 3 e 4) è indispensabile indicare l'esistenza e la non esistenza dei relativi servizi barrando una delle apposite caselle, rispettivamente quella del «SI» oppure quella del «NO».

4.7.1. - Barrando il riquadro del «SI» relativo all'esistenza di servizi occorre indicare tutti i dati finanziari, relativi ai servizi, richiesti dal modello, nonché il tasso di copertura calcolato sulla base dei dati esposti.

4.7.2. - Barrando il riquadro del «NO» relativo alla non esistenza dei relativi servizi, sul quadro non va apposta alcun'altra indicazione (né zero, né trattini, né barrette, né le diciture «negativo» in mezzo al modello) all'infuori delle indicazioni di cui al punto 4.5.

4.8. - Tutti i valori finanziari indicati sulla certificazione *devono essere espressi in migliaia di lire*, arrotondando i singoli importi per eccesso o per difetto a seconda che si superi o meno le 500 lire. Di conseguenza tutti i totali sia per riga che per colonna devono essere indicati tenendo presenti gli arrotondamenti effettuati, in modo che vi sia corrispondenza ed in modo da ottenere corrette quadrature.

4.9. - Per ogni singolo tipo di servizio esistente occorre indicare, oltre ai relativi dati finanziari, il codice «tipo di gestione» che va rilevato dall'allegato n. 2 alla presente circolare. Si sottolinea come vi sia corrispondenza biunivoca tra l'indicazione dei dati finanziari e l'indicazione del codice predetto così come vi è corrispondenza biunivoca tra entrambe queste indicazioni e l'indicazione dell'esistenza di servizi. Si precisa che anche lo zero è un valore finanziario per cui nel caso di servizi che non danno luogo ad alcun movimento finanziario, occorre indicare, solo ed esclusivamente per questi servizi, in corrispondenza al codice tipo di gestione, lo zero nella colonna E - totale, allegando nel contempo alla certificazione apposita attestazione in tal senso.

4.9.1. - Nel caso in cui i servizi sono gestiti con una delle forme consortili di cui ai codici 4, 7 e 8 del precitato allegato 2, è necessario che ciascun ente indichi l'esistenza del servizio ed il codice tipo di gestione, indicando tra i dati finanziari solo la propria quota di pertinenza tanto per i costi di gestione che per le entrate, in quanto i dati complessivi di gestione del servizio saranno forniti dal consorzio sull'apposito modello. Sovviene a questo punto fare alcune precisazioni:

se un comune ha un servizio (ad es.: il servizio acquedotto) con gestione consortile ed è ente capo consorzio (codice tipo di gestione 7) è tenuto alla presentazione della certificazione in quanto ente comunale (indicando l'esistenza del servizio ed il codice tipo di gestione 7) ed altresì alla presentazione di un'altra certificazione in quanto consorzio, contenente i dati relativi a tutti gli enti consorziati;

allo stesso modo se trattasi di ente consorziato (codice 8) il comune presenterà la certificazione con l'indicazione dell'esistenza del servizio e del codice tipo di gestione 8 ed il consorzio, dal canto suo, presenterà apposita certificazione relativa a tutti gli enti consorziati

4.9.2. - Nel caso in cui per la gestione di un servizio l'ente ricorre alla forma dell'appalto ad impresa privata, occorre sottolineare come l'ente appalti la semplice esecuzione del servizio per proprio conto, conservando la potestà dispositiva, anche in materia di tariffe.

Pertanto, la gestione del servizio è assimilabile a quella diretta o in economia, con la differenza che l'ente si serve di un'impresa privata anziché di personale proprio.

In tal caso l'ente è tenuto ad indicare, sulla certificazione, il codice tipo di gestione 1 (vedi allegato 2) e ad indicarvi in corrispondenza i movimenti finanziari derivanti dalle proprie risultanze amministrative e contabili.

4.9.3. - Nel caso in cui il servizio sia gestito con la forma della concessione ad impresa privata (codice tipo di gestione 5 dell'allegato 2) o con la forma della concessione ad impresa ed enti pubblici (codice tipo di gestione 6 dell'allegato 2), essendo la potestà tariffaria trasferita in capo al concessionario, l'ente che redige la certificazione e che dalle proprie risultanze amministrative e contabili non rileva alcun movimento finanziario, può indicare sulla certificazione l'esistenza del servizio, il codice tipo di gestione e lo zero nella voce totale dei costi e delle entrate.

L'eccezione è però costituita dal servizio nettezza urbana, in quanto la determinazione della tassa è per sua natura riservata all'ente che conserva la titolarità del relativo accertamento e della riscossione. Ciò comporta necessariamente movimenti finanziari in entrata ed in uscita che devono essere riportati sulla certificazione.

Pertanto, per il servizio nettezza urbana, non può configurarsi l'istituto della concessione ad impresa privata, bensì quello dell'appalto, per cui sulla certificazione si dovrà indicare il codice tipo di gestione 1 (vedi allegato 2) ed i relativi dati contabili negli appositi spazi.

4.10. - Qualora il personale adibito ai servizi pubblici locali di che trattasi svolga anche altre mansioni, l'ente da cui detto personale dipende dovrà imputare al relativo costo di gestione soltanto l'onere corrispondente a retribuzione lorda ed oneri riflessi spettante a quel personale in proporzione al numero di ore lavorate ai fini dell'espletamento dei servizi di cui sopra (servizi a domanda individuale, acquedotto o, in ispecie, nettezza urbana).

4.11. - La legge impone l'indicazione tra i costi dell'ammortamento tecnico, con le modalità previste. Lascia liberi gli enti di aggiungere anche l'ammortamento finanziario.

4.12. - Per tutti i servizi il termine accertamento è riferito a formale atto di gestione che ha evidenziato il credito dell'amministrazione, il creditore e l'importo ed è attestato da documentazione ufficiale acquisita agli atti.

4.13. - La percentuale di copertura deve essere indicata comunque con due cifre decimali e con arrotondamento da operarsi per eccesso o per difetto sui millesimi (cioè sulla terza cifra decimale).

Esempi:

36 % va indicato come 36,00%
49,995% va indicato come 49,99%
70,012% va indicato come 70,01%
83,516% va indicato come 83,52%
56,068% va indicato come 56,07%

§ 5. ERRORI RILEVATI SULLE CERTIFICAZIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI.

Si fa presente che le procedure di controllo e di elaborazione a mezzo del lettore ottico delle certificazioni dimostrative della copertura dei costi di taluni servizi per l'anno 1990, sono state appesantite in modo eccessivo dal rilevante numero di irregolarità riscontrate sulle certificazioni stesse. Le irregolarità hanno, infatti, inficiato le procedure già predisposte al punto che si è dovuto integrarle con complessi accorgimenti tecnici.

Pertanto, al fine di evitarne il ripetersi si elencano le irregolarità maggiormente riscontrate:

mancata indicazione dell'esistenza o meno dei servizi;

apposizione di legende complementari alla barratura dell'apposita casella relativa alla non esistenza del servizio;

indicazione manuale o errata del codice o spaziatura dei componenti o mancata indicazione dello stesso;

mancata indicazione del luogo e/o della data su tutte o su alcune pagine della certificazione;

mancata indicazione del codice tipo di gestione in corrispondenza ai dati indicati e viceversa;

mancata apposizione delle firme su tutte o su alcune pagine della certificazione;

indicazione sulla certificazione di valori finanziari espressi in lire anziché in migliaia;

mancata indicazione di totali di riga o di colonna in corrispondenza ai valori parziali indicati e viceversa;

errori di calcolo nelle somme da effettuarsi per riga e per colonna;

erroneo calcolo del tasso di copertura dal costo dei servizi;

mancata indicazione del tasso di copertura;

errori dattilografici nella redazione della certificazione che inficiano la validità dei valori indicati;

correzioni con sbiancante o con indicazioni manuali;

correzioni manuali o dattiloscritte in aggiunta ai valori errati;

apposizione di barre o trattini o zeri in quei campi in cui l'ente ha valori finanziari nulli;

aggiunta di campi non previsti o di annotazioni.

§ 6. CONSEGUENZE DELLE INADEMPIENZE E DELLE IRREGOLARITÀ.

Costituiscono presupposto inappellabile, secondo il dettato della legge, per l'irrogazione della sanzione, ad amministrazioni provinciali e comuni, le seguenti

situazioni, tanto singolarmente considerate quanto cumulate ad altre:

a) il mancato raggiungimento della percentuale minima di copertura dei costi *di uno o più servizi* (per i servizi a domanda individuale, come è evidenziato dalla certificazione, il tasso è calcolato cumulativamente per tutti i servizi);

b) la mancata presentazione, *per qualsiasi motivo*, della certificazione;

c) la presentazione di una certificazione incompleta, composta di un numero di pagine inferiore a quelle del modello ufficiale;

d) la presentazione della certificazione oltre il termine perentorio del 31 marzo 1992;

e) la presentazione della certificazione su di un modello che non sia quello ufficiale.

Per quanto riguarda il punto *a)* si precisa che la omessa indicazione degli «Accertamenti», contestuale all'indicazione degli «Impegni», comporta un tasso di copertura pari a zero.

Per il punto *b)* si precisa, inoltre, che in tale caso rientrano tutte quelle certificazioni sulle quali mancano una o più firme dei soggetti a ciò tenuti.

In quanto al punto *c)*, esso discende dalla considerazione che la certificazione è unica e, pertanto, va redatta e presentata nella sua interezza.

Occorre, infine, sottolineare che le certificazioni redatte in modo difforme dalle istruzioni specificate al § 4 o che, in sostanza presentino una o alcune delle irregolarità elencate al § 5 *saranno, da questo Ministero, rimesse agli enti per le correzioni, con l'assegnazione di un breve termine per la ripresentazione, scaduto il quale gli enti saranno considerati inadempienti e sanzionabili con la motivazione di cui al punto* b).

§ 7. - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE.

Le certificazioni debbono essere presentate — in duplice esemplare — improrogabilmente entro il più volte richiamato termine del 31 marzo 1992 alle prefetture competenti per territorio, ai commissariati del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano per gli enti delle rispettive province ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti di quella regione.

Sono valide, oltre alle consegne manuali a mezzo corriere, anche quelle postali comprovate dalla data della raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Ai fini del rispetto del predetto termine, faranno fede nel primo caso, il bollo-datario apposto sulla lettera di trasmissione dell'ente dagli uffici predetti e nel secondo caso il bollo-datario apposto dall'ufficio postale (entrambi anteriori o al massimo contestuali alla data del 31 marzo 1992).

§ 8. ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE, DEI COMMISSARIATI DEL GOVERNO E DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA.

8.1. - Tutte le prefetture e gli altri uffici sopraindicati sono invitati a voler provvedere agli adempimenti di cui ai seguenti punti.

8.1.1. - Fornire assicurazione di adempimento alla presente circolare, non appena in possesso, comunicando nel contempo il numero di stampati ricevuti (circolare, decreto, modelli di certificazione per tipo di ente) e segnalandone l'ulteriore eventuale fabbisogno.

8.1.2. - Comunicare telegraficamente entro e non oltre il 15 aprile 1992 al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, una situazione dalla quale risultino, distinti per tipo di ente:

a) il numero complessivo delle certificazioni complete acquisite;

b) il numero delle certificazioni complete acquisite entro il prescritto termine del 31 marzo 1992;

c) il numero delle certificazioni complete acquisite oltre il termine prescritto [la somma del punto *b)* e del punto *c)* deve essere uguale a quella del punto *a)*];

d) il numero degli enti inadempienti [pari alla differenza tra il numero degli enti presenti nella provincia ed il numero degli enti che hanno trasmesso le certificazioni, di cui al punto *a)*].

Con l'occasione si prega di voler specificare se il comune capoluogo e l'amministrazione provinciale abbiano adempiuto.

8.1.3. - Effettuare il controllo sulle certificazioni secondo le indicazioni riportate nell'allegato I alla presente circolare con la maggiore precisione possibile, considerato che i documenti devono essere assoggettati a lettura ottica.

8.1.4. - Invitare le amministrazioni locali, ove necessario, a provvedere alla rettifica delle certificazioni erronee, previa sostituzione dell'atto e fornendo altri modelli in bianco.

8.1.5. - *Trattenere ai propri atti un esemplare delle certificazioni unitamente alle lettere di trasmissione ed a tutti gli elementi necessari ad accertare l'adempimento entro il termine prescritto.* Particolare attenzione deve essere riservata alle buste su cui è apposto il bollo-datario di accettazione agli uffici postali, in relazione al § 7.

8.1.6. - Inviare l'originale delle certificazioni al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Via Cesare Balbo n. 39, piano III.

Le certificazioni devono essere accompagnate tassativamente e per ciascun tipo di ente dai tre elenchi — in duplice copia — allegati alla presente circolare debi-

tamente firmati, i quali hanno valore di attestazione. Si sottolinea che nei confronti di amministrazioni provinciali e comuni inseriti negli elenchi, modelli «B» e «C» dell'allegato 3, si provvederà direttamente all'irrogazione della sanzione prevista dalla normativa di cui alla premessa, per i motivi di cui al § 6, lettere *b), c)* e *d)*, della presente circolare.

La trasmissione deve avvenire entro il termine del 30 aprile 1992, possibilmente a mezzo di corriere speciale.

8.2. - Adempimenti a carico della giunta regionale della Valle d'Aosta, del commissariato del Governo nella provincia autonoma di Bolzano e delle seguenti prefetture: Asti - Mantova - Pavia - Padova - Treviso - Udine - Genova - Bologna - Parma - Firenze - Pisa - Terni - Ancona - Rieti - L'Aquila - Campobasso - Benevento - Bari - Matera - Reggio Calabria - Palermo - Catania - Cagliari.

8.2.1. - Considerato che nella trasmissione dalle prefetture al Ministero dell'Interno delle certificazioni si sono verificati disguidi e ritardi, tali da comportare un notevole aggravio di lavoro nella memorizzazione e nel controllo delle certificazioni e nella conseguente applicazione della sanzione prevista dalla precitata normativa, questo Ministero ha provveduto a dotarsi di un sistema informatico tale da consentire la trasmissione delle certificazioni, da parte delle prefetture, a mezzo telefax, con acquisizione diretta al disco ottico e conseguente lettura automatica, assicurando così rapidità e certezza di acquisizione ed immediato controllo delle stesse per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Tale metodo di acquisizione dei certificati costituisce, infatti, innovazione tecnologica negli adempimenti della finanza locale ed è in fase di sperimentazione. Si rende, pertanto, necessario provare l'effettiva validità del sistema servendosi del supporto di codeste prefetture.

Si impartiscono di seguito le istruzioni necessarie a tale sperimentazione.

Occorre, comunque, ribadire che il predetto esperimento non esime le prefetture dagli adempimenti previsti al precedente punto 8.1.6.

8.2.2. - Devono essere trasmesse a mezzo telefax le certificazioni oggetto della presente circolare prodotte da amministrazioni provinciali, comuni, comunità montane e consorzi aventi sede nel proprio ambito territoriale. Le certificazioni devono essere accompagnate da un elenco riepilogativo conforme all'allegato 3.

Si prega di astenersi, nel modo più assoluto, da trasmettere documenti diversi dal modello ufficiale a lettura ottica delle certificazioni.

8.2.3. - Le trasmissioni devono essere effettuate utilizzando solo ed esclusivamente i seguenti numeri telefonici: 06/46677947 - 06/46677950. L'inizio deve avvenire a partire dal giorno 1° aprile 1992 e non oltre il giorno 30 aprile 1992 nel rispetto dei seguenti orari di trasmissione, *invalicabili*:

dal lunedì al venerdì: dalle ore 9 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30;

il sabato: dalle ore 9 alle ore 12,30.

p. *Il Ministro:* MALPICA

ALLEGATO 1

NOTE PER LA REVISIONE DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE AL TASSO DI COPERTURA DEL COSTO DEI SERVIZI DI PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E CONSORZI.

ANNO 1991

1. Riscontro della completezza della certificazione, cioè che questa sia composta di un numero di pagine nella seguente misura:

1.1. certificazione di comuni relativa alla copertura minima di legge per i costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e nettezza urbana . . . . . pagine n. 5

1.2. certificazione di amministrazioni provinciali o di comunità montane relativa alla copertura minima di legge per i costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e nettezza urbana, tenuta presente l'eccezione sollevata al § 2 . . . . pagine n. 5

1.3. certificazione per i consorzi relativa alla copertura minima di legge per i costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e nettezza urbana . . . . . pagine n. 6 (come minimo)

2. Riscontro delle firme su ogni pagina.

3. Riscontro dell'esattezza del codice ente su ogni pagina.

4. Riscontro dell'indicazione di luogo e data su ogni pagina.

5. Riscontro che tutti i valori finanziari, indicati al «Quadro 2», al «Quadro 3» e al «Quadro 4», siano espressi in migliaia di lire.

6. Riscontro che nessun importo o indicazione tocchi i margini del riquadro relativo.

7. Riscontro che siano puntualmente fornite tutte le indicazioni ed in particolare:

7.1. *Servizi a domanda individuale.*

7.1.1. Riscontro della barratura della casella «SI» se il servizio è esistente e, corrispondentemente, della compilazione del quadro.

Se il servizio non è esistente, la barratura della casella «NO» implica la mancanza di valori (sono, comunque, da apporre il codice ente, il luogo, la data e le firme).

7.1.2. Riscontro che il tipo di gestione sia codificato secondo le accluse istruzioni, già allegate alla circolare n. 2/91 F.L. del 17 gennaio 1991.

7.1.3. Riscontro dell'indicazione del codice tipo di gestione «7» da parte dell'ente capo consorzio. Nel caso di ente consorziato non capo consorzio, il codice deve essere il n. «8».

7.1.4. Riscontro che, nel caso di forme consortili di gestione, l'ente abbia indicato la propria quota parte di pertinenza sia per i costi di gestione che per le entrate.

7.1.5. Riscontro che ogni totale di riga e di colonna, dei costi di gestione, corrisponda alla somma degli importi che lo compongono.

7.1.6. Riscontro che i totali di riga delle entrate corrispondano alla somma degli importi che li compongono.

7.1.7. Riscontro che il tasso di copertura indicato sia effettivamente determinato dal rapporto percentuale fra il totale degli accertamenti e il totale degli impegni esposti sul quadro stesso.

7.1.8. Riscontro che la percentuale di copertura del costo dei servizi sia indicata con due decimali, con arrotondamento, per eccesso e per difetto a secondo che superi o meno i cinque millesimi.

7.2. *Servizio di nettezza urbana.*

7.2.1 Riscontro della barratura della casella «SI» se il servizio e esistente e, corrispondentemente, della compilazione del quadro.
Se il servizio non è esistente, la barratura della casella «NO» implica la mancanza di valori (sono, comunque, da apporre il codice ente, il luogo, la data e le firme).

7.2.2. Riscontro che siano indicate il numero e la data delle delibere di istituzione e di aumento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonchè le relative comunicazioni al Ministero delle finanze. Nel caso di mancato adeguamento della tariffa è necessario che siano barrate le caselle della delibera e della trasmissione al Ministero delle finanze.

7.2.3. Riscontro che il tipo di gestione sia codificato secondo le accluse istruzioni, già allegate alla circolare n. 2/91 F.L. del 17 gennaio 1991.

7.2.4. Riscontro dell'indicazione del codice tipo di gestione «7» da parte dell'ente capo consorzio. Nel caso di ente consorziato, non capo consorzio, il codice deve essere il n. «8».

7.2.5. Riscontro che, nel caso di forme consortili di gestione, l'ente abbia indicato la propria quota parte di pertinenza sia per i costi di gestione che per le entrate.

7.2.6. Riscontro che ogni totale di riga e di colonna, dei costi di gestione, corrisponda alla somma degli importi che lo compongono.

7.2.7. Riscontro che i totali di riga delle entrate corrispondano alla somma degli importi che li compongono.

7.2.8. Riscontro che il tasso di copertura indicato sia effettivamente determinato dal rapporto percentuale fra il totale degli accertamenti della sola tassa iscritta a ruolo ed il totale degli impegni riferiti esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani esposti sul quadro stesso (rispettivamente, alla colonna F riga A ed alla colonna E riga 3 — Impegni).

7.2.9. Riscontro che la percentuale di copertura del costo dei servizi sia indicata, al massimo con due decimali, con arrotondamento, per eccesso o per difetto, a secondo che superi o meno i 5 millesimi.

7.3. *Servizio di acquedotto.*

7.3.1. Riscontro della barratura della casella «SI» se il servizio è esistente e, corrispondentemente, della compilazione del quadro.
Se il servizio non è esistente, la barratura della casella «NO» implica la mancanza di valori (sono, comunque, da apporre il codice ente, il luogo, la data e le firme).

7.3.2. Riscontro che sia stata effettuata l'indicazione del numero e della data delle delibere di istituzione e di adeguamento della tariffa per l'acquedotto. Nel caso di mancato adeguamento sia barrata la casella.

7.3.3. Riscontro che il tipo di gestione sia codificato secondo le accluse istruzioni, già allegate alla circolare n. 2/91 F.L. del 17 gennaio 1991.

7.3.4. Riscontro che i totali di riga dei costi di gestione corrispondano alla somma degli importi che li compongono.

7.3.5. Riscontro che il tasso di copertura indicato sia effettivamente determinato dal rapporto percentuale fra gli accertamenti e gli impegni esposti sul quadro stesso.

7.3.6. Riscontro che la percentuale di copertura del costo dei servizi sia indicata con due decimali, con arrotondamento, per eccesso o per difetto, a secondo che superi o meno i cinque millesimi.

7.3.7. Riscontro dell'indicazione del codice tipo di gestione «7» da parte dell'ente capo consorzio. Nel caso di ente consorziato, non capo consorzio, il codice deve essere il n. «8».

7.3.8. Riscontro che, nel caso di forme consortili di gestione, l'ente abbia indicato la propria quota parte di pertinenza sia per i costi di gestione che per le entrate.

7.3.9. Riscontro che gli enti locali appartenenti a consorzi indicati nell'elenco ricompreso nel certificato del consorzio abbiano l'indicazione dell'appartenenza al consorzio sul proprio certificato. Per gli enti consorziati appartenenti ad altra provincia la notizia deve corrispondere a quella richiesta alla prefettura competente.

ALLEGATO 2

CODICI DEL TIPO DI GESTIONE

Codice 1: servizio gestito direttamente o in economia.

Codice 2: servizio gestito con azienda municipalizzata.

Codice 3: servizio gestito con azienda provincializzata.

Codice 4: servizio gestito con azienda consortile.

Codice 5: servizio in concessione ad impresa privata.

Codice 6: servizio in concessione ad imprese ed enti pubblici.

Codice 7: servizio con gestione consortile, ente capo consorzio.

Codice 8: servizio con gestione consortile, ente consorziato.

Codice 9: servizio con altra fattispecie di gestione.

ALLEGATO 3

MODELLO A)

PREFETTURA DI ____________________ ____________________, li ____________________

allegato alla lettera

n. ______________ del ____________________

CERTIFICAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA
DEI COSTI DI ALCUNI SERVIZI PER L'ANNO 1991

ELENCO DEGLI ENTI CHE HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE COMPLETA
ENTRO IL TERMINE DEL 31 MARZO 1992 (1) (2)

1) TIPO DI ENTE (3) (4) :

a) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ☐
E
COMUNITA' MONTANE ☐

b) AMMINISTRAZIONI COMUNALI ☐

c) CONSORZI ☐

2) TOTALE NUMERO ENTI DELL'ELENCO n. ☐

CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE	CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo.

IL DIRETTORE DEL III SETTORE

IL PREFETTO

1) Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.
2) Per certificazione completa si intende quella composta da un numero di pagine pari al modello ufficiale.
3) Utilizzare il modello per una sola delle tre tipologie di enti a), b) o c).
4) Barrare con una "X" le apposite caselle.

MODELLO B)

PREFETTURA DI ____________________ ____________________, il ____________________

allegato alla lettera

n. ______________ del ______________

CERTIFICAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA
DEI COSTI DI ALCUNI SERVIZI PER L'ANNO 1991

ELENCO DEGLI ENTI CHE HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE COMPLETA
OLTRE IL TERMINE DEL 31 MARZO 1992 (1) (2)

1) TIPO DI ENTE (3) (4) :

a) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ☐
E
COMUNITA' MONTANE ☐

b) AMMINISTRAZIONI COMUNALI ☐

c) CONSORZI ☐

2) TOTALE NUMERO ENTI DELL'ELENCO n. ☐

CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE	CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo.

IL DIRETTORE DEL III SETTORE

IL PREFETTO

1) Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.
2) Per certificazione completa si intende quella composta da un numero di pagine pari al modello ufficiale.
3) Utilizzare il modello per una sola delle tre tipologie di enti a), b) o c).
4) Barrare con una "X" le apposite caselle.

MODELLO C)

PREFETTURA DI ____________ ____________ li ____________

allegato alla lettera

n. ____________ del ____________

CERTIFICAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA
DEI COSTI DI ALCUNI SERVIZI PER L'ANNO 1991

ELENCO DEGLI ENTI CHE NON HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE
O CHE HANNO PRODOTTO UNA CERTIFICAZIONE INCOMPLETA (1) (2)

1) TIPO DI ENTE (3) (4) :

a) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
E
COMUNITA' MONTANE ☐ ☐

b) AMMINISTRAZIONI COMUNALI ☐

c) CONSORZI ☐

2) TOTALE NUMERO ENTI DELL'ELENCO n. ☐

ENTI CHE NON HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE	
CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE
TOTALE ENTI	

ENTI CHE HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE INCOMPLETA	
CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE
TOTALE ENTI	

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo.

IL DIRETTORE DEL III SETTORE

IL PREFETTO

1) Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.
2) Per certificazione incompleta si intende quella composta da un numero di pagine inferiore al modello ufficiale.
3) Utilizzare il modello per una sola delle tre tipologie di enti a), b) o c).
4) Barrare con una "X" le apposite caselle.

91A5037

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 223

Corso dei cambi del 15 novembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1231,550	1231,550	1231,700	1231,550	1231,550	1231,550	1231,860	1231,550	1231,550	1231.550
E.C.U.	1540,500	1540,500	1540 —	1540,500	1540,500	1540,500	1540,500	1540,500	1540;500	1540,500
Marco tedesco	754,560	754,560	755 —	754,560	754,560	754,560	754,500	754,560	754,560	754,560
Franco francese	220,690	220,690	220,700	220.690	220,690	220,690	220,720	220,690	220,690	220,690
Lira sterlina	2182,500	2182,500	2182,50	2182,500	2182,500	2182.500	2182,650	2182.500	2182,500	2182,500
Fiorino olandese	669,640	669,640	669,500	669,640	669,640	669,640	669,550	669,640	669,640	669,640
Franco belga	36,625	36,625	36,740	36,625	36,625	36,625	36,629	36,625	36,625	36,620
Peseta spagnola	11,974	11,974	11,990	11,974	11,974	11,974	11,970	11.974	11,974	11.970
Corona danese	194,270	194,270	194,250	194,270	194.270	194,270	194,310	194,270	194,270	194,270
Lira irlandese	2015,850	2015,850	2015 —	2015,850	2015,850	2015,850	2016,100	2015,850	2015,850	
Dracma greca	6,661	6,661	6,650	6,661	6.661	6,661	6,670	6,661	6,661	
Escudo portoghese	8,630	8,630	8,630	8,630	8.630	8,630	8,750	8.630	8,630	8.630
Dollaro canadese	1088,500	1088,500	1089 —	1088,500	1088,500	1088,500	1088,680	1088,500	1088,500	1088,500
Yen giapponese	9.475	9,475	9,490	9,475	9,475	9.475	9,479	9,475	9,475	9,470
Franco svizzero	851,100	851,100	850,250	851,100	851,100	851,100	851 —	851,100	851,100	851,100
Scellino austriaco	107,214	107,214	107,200	107,214	107,214	107,214	107,220	107,214	107,214	107.210
Corona norvegese	192,240	192,240	192,750	192,240	192,240	192,240	192,200	192,240	192,240	192,240
Corona svedese	206,240	206,240	206,550	206,240	206,240	206,240	206,300	206,240	206,240	206,240
Marco finlandese	277,500	277,500	273,500	277,500	277,500	277,500	280 -	277,500	277,500	-
Dollaro australiano	966,900	966,900	968 -	966,900	966,900	966,900	967,700	966.900	966,900	966,900

Media dei titoli del 15 novembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,725
» » » 21- 4-1987/94	87,550
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95	100,450
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,450
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,425
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,475
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,475
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,700
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100.600
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,550
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,475
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,550
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,675
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,600
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,575
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,575
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98.150
» » » 12.50% 18- 1-1991/97	100,525
» » » 12.00% 17- 4-1991/97	100,675
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,650
» » » 10% 18- 4-1987/93	100,020
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	100,050
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,625
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,250
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,525
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 1-12-1984/91	99,800
» » » » 1- 1-1985/92	100 - -
» » » » 1- 2-1985/92	100,075
» » » » 18- 4-1986/92	100,500
» » » » 19- 5-1986/92	100,600
» » » » 20- 7-1987/92	100,175
» » » » 19- 8-1987/92	100,250
» » » » 1-11-1987/92	100,500
» » » » 1-12-1987/92	100,425
» » » » 1- 1-1988/93	100,0 [illegible]

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,075
» » » »	1- 3-1988/93	100,125
» » » »	1- 4-1988/93	100,275
» » » »	1- 5-1988/93	100,575
» » » »	1- 6-1988/93	100,625
» » » »	18- 6-1986/93	100,175
» » » »	1- 7-1988/93	100,475
» » » »	17- 7-1986/93	100,025
» » » »	1- 8-1988/93	100,300
» » » »	19- 8-1986/93	100,075
» » » »	1- 9-1988/93	100,325
» » » »	18- 9-1986/93	100,100
» » » »	1-10-1988/93	100,325
» » » »	20-10-1986/93	100,150
» » » »	1-11-1988/93	100,875
» » » »	18-11-1987/93	100,425
» » » »	19-12-1986/93	100,325
» » » »	1- 1-1989/94	100,275
» » » »	1- 2-1989/94	101,470
» » » »	1- 3-1989/94	100,475
» » » »	15- 3-1989/94	100,200
» » » »	1- 4-1989/94	100,325
» » » »	1- 9-1989/94	100,150
» » » »	1-10-1987/94	100 —
» » » »	1-11-1989/94	100,275
» » » »	1- 1-1990/95	99,950
» » » »	1- 2-1985/95	100,350
» » » »	1- 3-1985/95	99,350
» » » »	1- 3-1990/95	99,850
» » » »	1- 4-1985/95	99,325
» » » »	1- 5-1985/95	99,325
» » » »	1- 5-1990/95	100 —
» » » »	1- 6-1985/95	99,175
» » » »	1- 7-1985/95	99,475
» » » »	1- 7-1990/95	99,800
» » » »	1- 8-1985/95	99,375
» » » »	1- 9-1985/95	99,500
» » » »	1- 9-1990/95	99,725
» » » »	1-10-1985/95	99,975
» » » »	1-10-1990/95	99,875
» » » »	1-11-1985/95	100,175
» » » »	1-11-1990/95	99,950
» » » »	1-12-1985/95	100 —
» » » »	1-12-1990/95	99,950
» » » »	1- 1-1986/96	99,750
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,975
» » » »	1- 1-1991/96	99,800
» » » »	1- 2-1986/96	99,700
» » » »	1- 2-1991/96	99,700
» » » »	1- 3-1986/96	99,750
» » » »	1- 4-1986/96	100,050
» » » »	1- 5-1986/96	99,750
» » » »	1- 6-1986/96	99,800
» » » »	1- 7-1986/96	99,425
» » » »	1- 8-1986/96	99,250
» » » »	1- 9-1986/96	99,450
» » » »	1-10-1986/96	98,920
» » » »	1-11-1986/96	99,400
» » » »	1-12-1986/96	99,550
» » » »	1- 1-1987/97	98,925
» » » »	1- 2-1987/97	98,825
» » » »	18- 2-1987/97	98,775
» » » »	1- 3-1987/97	98,925
» » » »	1- 4-1987/97	98,900
» » » »	1- 5-1987/97	99 —
» » » »	1- 6-1987/97	98,875
» » » »	1- 7-1987/97	98,875
» » » »	1- 8-1987/97	98,850
» » » »	1- 9-1987/97	99
» » » »	1- 3-1991/98	98,800
» » » »	1- 4-1991/98	98,875
» » » »	1- 5-1991/98	99 —

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	21-12-1991	98,900
» » »	9,25%	1- 1-1992	98,500
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,450
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,650
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,575
» » »	12,50%	17- 3-1992	100
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,550
» » »	11,00%	1- 4-1992	100;525
» » »	12,50%	1- 4-1992	100
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100
» » »	12,50%	18- 4-1992	100
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,600
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,475
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,100
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,050
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,300
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,875
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,625
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,450
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,275
» » »	12,50%	1-10-1992	100,350
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,300
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,400
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,275
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,275
» » »	12,50%	1-10-1993	100,375
» » »	12,50%	1-11-1993	100,425
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,425
» » »	12,50%	17-11-1993	100,425
» » »	12,50%	1-12-1993	100,425
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,325
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,075
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,100
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,075
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,075
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,175
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100 —
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,050
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100,175

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,675
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,575
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,625
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,525
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,825
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,225
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,325
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,300
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,300
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,925
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,775
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,575
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,600
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,925
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,475
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,625
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,375
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,075
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,825
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,425
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,025
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,900
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,175
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,200
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,625
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	100

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M15111

N. 224

Corso dei cambi del 18 novembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1214 —	1214 —	1213,900	1214 —	1214 --	1214 —	1213,760	1214 --	1214 —	1214 —
E.C.U.	1541.250	1541,250	1546 —	1541,250	1541.250	1541,250	1541,250	1541,250	1541,250	1541,250
Marco tedesco	755,650	755,650	757,500	755,650	755,650	755,650	755,550	755,650	755,650	755,650
Franco francese	221,040	221,040	220 —	221,040	221,040	221,040	220,960	221,040	221,040	221,050
Lira sterlina	2180,700	2180,700	2185 --	2180,700	2180,700	2180,700	2180,650	2180,700	2180,700	2180,700
Fiorino olandese	670.380	670,380	672 —	670.380	670,380	670,380	670,350	670,380	670,380	670,370
Franco belga	36,667	36,667	36,720	36,667	36.667	36,667	36,667	36;667	36,667	36,650
Peseta spagnola	11,966	11,966	11,990	11,966	11,966	11,966	11,967	11,966	11,966	11,960
Corona danese	194;420	194,420	194,750	194,420	194,420	194,420	194,400	194,420	194,420	194,420
Lira irlandese	2017,100	2017,100	2020 —	2017,100	2017,100	2017,100	2018 --	2017,100	2017,100	---
Dracma greca	6,653	6,653	6,650	6,653	6,653	6,653	6,652	6,653	6,653	- -
Escudo portoghese	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,620	8,630	8,630	8,620
Dollaro canadese	1073,300	1073,300	1077 --	1073,300	1073,300	1073,300	1073,500	1073,300	1073,300	1073,300
Yen giapponese	9,389	9,389	9,420	9,389	9,389	9,389	.9,388	9,389	9,389	9,380
Franco svizzero	852,070	852,070	853,500	852,070	852,070	852,070	852,110	852,070	852,070	852,080
Scellino austriaco	107,349	107,349	107,500	107,349	107,349	107,349	107,350	107,349	107,349	107,340
Corona norvegese	192,370	192,370	192,750	192,370	192,370	192,370	192,350	192,370	192,370	192,370
Corona svedese	206,720	206,720	207 —	206,720	206,720	206,720	206,650	206,720	206,720	206,720
Marco finlandese	279,800	279,800	282 —	279,800	279,800	279,800	280,150	279,800	279,800	---
Dollaro australiano	954 - -	954 --	956 --	954 --	954 —	954 —	952,600	954	954 -	954 -

Media dei titoli del 18 novembre 1991

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,600
» » » 21- 4-1987/94	87,625
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95	100,325
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,350
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,400
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,400
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,575
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,575
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,475
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,425
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,500
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,600
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,500
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,500
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,575
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,150
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,450
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,575
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,650
» » » 10% 18- 4-1987/93	87,600
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,525
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,900
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,575
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,350
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,530
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 1-12-1984/91	99,950
» » » » 1- 1-1985/92	99,950
» » » » 1- 2-1985/92	100,075
» » » » 18- 4-1986/92	100,550
» » » » 19- 5-1986/92	100,575
» » » » 20- 7-1987/92	100,175
» » » » 19- 8-1987/92	100,300
» » » » 1-11-1987/92	100,475
» » » » 1-12-1987/92	100,400
» » » » 1- 1-1988/93	100,050

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,075
» » » »	1- 3-1988/93	100,100
» » » »	1- 4-1988/93	100,225
» » » »	1- 5-1988/93	100,500
» » » »	1- 6-1988/93	100,650
» » » »	18- 6-1986/93	100,300
» » » »	1- 7-1988/93	100,450
» » » »	17- 7-1986/93	100 —
» » » »	1- 8-1988/93	100,275
» » » »	19- 8-1986/93	100 —
» » » »	1- 9-1988/93	100,350
» » » »	18- 9-1986/93	100,075
» » » »	1-10-1988/93	100,350
» » » »	20-10-1986/93	100,100
» » » »	1-11-1988/93	100,825
» » » »	18-11-1987/93	100,425
» » » »	19-12-1986/93	100,525
» » » »	1- 1-1989/94	100,250
» » » »	1- 2-1989/94	101,225
» » » »	1- 3-1989/94	100,300
» » » »	15- 3-1989/94	100,200
» » » »	1- 4-1989/94	100,325
» » » »	1- 9-1989/94	100,175
» » » »	1-10-1987/94	99,975
» » » »	1-11-1989/94	100,150
» » » »	1- 1-1990/95	99,925
» » » »	1- 2-1985/95	100,325
» » » »	1- 3-1985/95	99,300
» » » »	1- 3-1990/95	99,700
» » » »	1- 4-1985/95	99,300
» » » »	1- 5-1985/95	99,350
» » » »	1- 5-1990/95	99,900
» » » »	1- 6-1985/95	99,075
» » » »	1- 7-1985/95	99,525
» » » »	1- 7-1990/95	99,600
» » » »	1- 8-1985/95	99,350
» » » »	1- 9-1985/95	99,450
» » » »	1- 9-1990/95	99,725
» » » »	1-10-1985/95	99,825
» » » »	1-10-1990/95	99,800
» » » »	1-11-1985/95	100,100
» » » »	1-11-1990/95	99,800
» » » »	1-12-1985/95	100 —
» » » »	1-12-1990/95	99,825
» » » »	1- 1-1986/96	99,750
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,950
» » » »	1- 1-1991/96	99,625
» » » »	1- 2-1986/96	99,750
» » » »	1- 2-1991/96	99,600
» » » »	1- 3-1986/96	99,800
» » » »	1- 4-1986/96	100,050
» » » »	1- 5-1986/96	99,700
» » » »	1- 6-1986/96	99,825
» » » »	1- 7-1986/96	99,300
» » » »	1- 8-1986/96	99,150
» » » »	1- 9-1986/96	99,575
» » » »	1-10-1986/96	98,750
» » » »	1-11-1986/96	99,300
» » » »	1-12-1986/96	99,600
» » » »	1- 1-1987/97	98,850
» » » »	1- 2-1987/97	98,825
» » » »	18- 2-1987/97	98,650
» » » »	1- 3-1987/97	98,950
» » » »	1- 4-1987/97	98,950
» » » »	1- 5-1987/97	99 —
» » » »	1- 6-1987/97	98,800
» » » »	1- 7-1987/97	98,800
» » » »	1- 8-1987/97	98,750
» » » »	1- 9-1987/97	98,975
» » » »	1- 3-1991/98	98,650
» » » »	1- 4-1991/98	98,800
» » » »	1- 5-1991/98	98,850

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,875
» » »	11,50%	21-12-1991	99,875
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,525
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,475
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,625
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,525
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,975
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,450
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,500
» » »	12,50%	1- 4-1992	100 —
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100 —
» » »	12,50%	18- 4-1992	100,025
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,575
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,475
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,075
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,025
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,325
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,875
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,625
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,225
» » »	12,50%	1-10-1992	100,300
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,300
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,375
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,225
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,225
» » »	12,50%	1-10-1993	100,325
» » »	12,50%	1-11-1993	100,375
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,300
» » »	12,50%	17-11-1993	100,425
» » »	12,50%	1-12-1993	100,450
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,325
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,175
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,025
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,025
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,050
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,025
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,075
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100 —
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,925
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100,025

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,775
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,525
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,525
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,525
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,675
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,425
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,675
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,375
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,025
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,075
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,675
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,675
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,425
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,975
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,225
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,025
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,350
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,075
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,825
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101 —
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,625
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,875
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,275
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,475
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,625
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M18111

N. 225

Corso dei cambi del 19 novembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1212,700	1212.700	1212,700	1212.700	1212,700	1212,700	1212,690	1212,700	1212.700	1212,700
E.C.U.	1541.250	1541.250	1541 —	1541,250	1541,250	1541,250	1540.950	1541,250	1541,250	1541,250
Marco tedesco	755,250	755,250	755,600	755,250	755,250	755,250	755.200	755,250	755,250	755,250
Franco francese.	221,150	221,150	221.750	221,150	221,150	221,150	221.170	221,150	221.150	221.150
Lira sterlina	2173.550	2173,550	2173,50	2173,550	2173,550	2173,550	2174.150	2173,550	2173,550	2173.550
Fiorino olandese	670,220	670,220	669,500	670,220	670,220	670,220	670,150	670,220	670,220	670,220
Franco belga	36,669	36,669	36,650	36,669	36,669	36,669	36,666	36,669	36.669	36,660
Peseta spagnola	11.957	11,957	11,960	11,957	11,957	11.957	11,956	11,957	11,957	11,950
Corona danese	194,400	194.400	194.800	194,400	194,400	194.400	194,410	194,400	194,400	194,400
Lira irlandese	2016.700	2016,700	2017	2016,700	2016,700	2016,700	2016.700	2016,700	2016,700	
Dracma greca	6.646	6,646	6.650	6,646	6,646	6,646	6.654	6,646	6.646	—
Escudo portoghese	8.654	8,654	8.630	8,654	8,654	8,654	8,637	8,654	8,654	8,650
Dollaro canadese	1075,300	1075,300	1075 —	1075,300	1075,300	1075,300	1074,600	1075,300	1075,300	1075.300
Yen giapponese	9.367	9,367	9.380	9,367	9.367	9,367	9,364	9,367	9,367	9,360
Franco svizzero	851.870	851,870	852.500	851,870	851.870	851,870	851,950	851,870	851.870	851,870
Scellino austriaco	107,277	107,277	107.400	107,277	107,277	107.277	107,279	107.277	107,277	107,27
Corona norvegese	192.370	192.370	192,500	192,370	192,370	192,370	192,380	192,370	192,370	192,37
Corona svedese	206,940	206.940	207 —	206,940	206,940	206,940	206,950	206.940	206,940	206,940
Marco finlandese	277,320	277,320	277.500	277,320	277.320	277,320	279	277,320	277,320	—
Dollaro australiano.	956.800	956,800	956 —	956,800	956,800	956.800	956.600	956.800	956,800	956,800

Media dei titoli del 19 novembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,375
» » » 21- 4-1987/94	87,455
» » C.T.O. 12.50% 1- 6-1985/95	100,225
» » » 12.50% 19- 6-1989/95	100,225
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,250
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,300
» » » 12.50% 20- 9-1989/95	100,300
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,475
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,550
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,400
» » » 12.50% 17- 1-1990/96	100,350
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,425
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,425
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,375
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,450
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,525
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,150
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,400
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,500
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,625
» » » 10% 18- 4-1987/93	99,550
» » » 9.50% 19- 5-1987/92	99,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99.900
» » » 8.75% 17- 7-1987/93	99,575
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,350
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,530
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100.450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102.300
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 1-12-1984/91	99,950
» » » » 1- 1-1985/92	99,925
» » » » 1- 2-1985/92	100,050
» » » » 18- 4-1986/92	100,475
» » » » 19- 5-1986/92	100,550
» » » » 20- 7-1987/92	100,150
» » » » 19- 8-1987/92	100,325
» » » » 1-11-1987/92	100,475
» » » » 1-12-1987/92	100,400
» » » » 1- 1-1988/93	100,025

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 2-1988/93	100,050
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,075
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,175
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,475
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,650
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,075
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,450
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,950
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,300
»	»	»	»	19- 8-1986/93	100 —
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,200
»	»	»	»	18- 9-1986/93	100 —
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,200
»	»	»	»	20-10-1986/93	100 —
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,675
»	»	»	»	18-11-1987/93	100,375
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,425
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,300
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,200
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,325
»	»	»	»	1- 9-1989/94	100,125
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,975
»	»	»	»	1-11-1989/94	100,100
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,775
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,350
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,350
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,425
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,500
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,300
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,450
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99,550
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,300
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,450
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,475
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,450
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,550
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,725
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,675
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,950
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,950
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,950
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,800
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,650
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,825
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,525
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,725
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,450
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,725
»	»	»	»	1- 4-1986/96	100,050
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,775
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,850
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,300
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,175
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,500
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,725
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,250
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,500
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,825
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,700
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,625
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,775
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,850
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,900
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,775
»	»	»	»	1- 7-1987/97	99,825
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,850
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,950
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,600
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,725
»	»	»	»	1- 5-1991/98	98,825

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			11,50%	21-12-1991	99,850
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99,525
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	99,425
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,600
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	99,425
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,975
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	99,400
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,500
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,950
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,975
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	100,075
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,525
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,450
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	100,075
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	100,025
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,300
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,800
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,625
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,425
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,125
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,250
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,225
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,375
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,200
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,200
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,250
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,175
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,300
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,375
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,425
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,275
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,200
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,125
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,125
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,125
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,325
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,075
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,250
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,800
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	99,850
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100 —
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,870
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	99,870
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	99,750
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	99,700
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	99,800

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				21- 3-1988/92	8,50%	98,875
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98,575
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	98,375
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	99,725
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,725
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,400
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,775
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,525
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,425
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	98,075
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,700
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	95,800
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96,425
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,950
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	94,725
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,175
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,325
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,050
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,970
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	101,050
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,075
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	102,875
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	104,375
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99,575
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	103,625
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	105,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SIORACI

91M19111

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 novembre 1991

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 5 novembre 1991 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 14 novembre 1991, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 14 febbraio 1992 è di L. 97,20, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 15 maggio 1992 è di L. 94,50 e quello dei buoni a trecentosessantotto giorni con scadenza il 16 novembre 1992 è di L. 89,15, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

91A5130

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Toscana, appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Con decreto 17 settembre 1991 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Toscana, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio ed all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (già Ufficio liquidazioni) presso il Ministero del tesoro — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 — degli immobili appartenenti al soppresso I.N.A.M., esclusi i terreni ubicati nella predetta regione, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo di proprietà dell'ente stesso allocati nei suddetti immobili ed in quelli assunti in locazione nella medesima regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

91A5061

Trasferimento dei beni di proprietà della soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ubicati nella regione Toscana.

Con decreto 9 ottobre 1991 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Toscana, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento al comune di Firenze, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, allocati nell'immobile assunto in locazione nel predetto comune e adibiti a compiti di assistenza sanitaria.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (già Ufficio liquidazioni) presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1965, n. 1404.

91A5062

Autorizzazione all'associazione I.C.E.F. - Iniziative culturali educative e familiari, in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1991, registro n. 11 Università e ricerca, foglio n. 244, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'associazione I.C.E.F. - Iniziative culturali, educative e familiari, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Porru Clelia ved. Atzeni, concernente un appartamento sito in Roma, via Sebastiano Ziani n. 47, scala A, piano VI, interno 17, del valore di L. 223.000.000.

91A5063

Modificazione allo statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, in Venezia

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1991 sono state approvate le modifiche degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13 e 19 dello statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia.

91A5108

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del 9° circolo di Prato ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 31 luglio 1991, n. 420, la direzione didattica del 9° circolo di Prato è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Mannoli Sandra, consistente in una fotocopiatrice del valore di L. 1.000.000, destinata alla scuola.

91A5043

Autorizzazione alla direzione didattica statale di S. Casciano in Val di Pesa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 7 agosto 1991, n. 587, la direzione didattica statale di S. Casciano in Val di Pesa è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sig. Tassini, consistente in una fotocopiatrice del valore di L. 4.000.000 e in una spalliera per palestra del valore di L. 1.800.000, destinate alla scuola.

91A5044

Autorizzazione alla direzione didattica statale di Vinci ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 31 luglio 1991, n. 55/91, la direzione didattica statale di Vinci è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla ditta Bitossi informatica S.r.l. di Sovigliana, consistente in un personal computer del valore di L. 500.000, destinato alla scuola.

91A5045

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Trani ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bari 17 luglio 1991, n. 377/1° Sett., la direzione didattica del 1° circolo di Trani è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'ispettore scolastico Fanelli Tommaso — in memoria della moglie ins. Francesca Natalicchio — consistente in L. 5.000.000 per l'acquisto di vocabolari da donare agli alunni più meritevoli dell'ultimo anno di scuola elementare.

91A5046

Autorizzazione alla direzione didattica statale di Torriglia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 23 settembre 1991, n. 1097/91, la direzione didattica statale di Torriglia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla comunità Alta Val Trebbia, con sede in Montebruno, consistente nella somma di L. 5.000.000.

91A5047

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imprese tipografiche venete, in Venezia-Mestre, al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imprese tipografiche venete, con sede in Venezia-Mestre, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, per il periodo dal 16 dicembre 1990 al 14 giugno 1991.

91A5082

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1991 concernente: «Determinazione delle sostanze da impiegare per la denaturazione dello spirito (alcole etilico) destinato alla produzione delle profumerie alcoliche e dei prodotti cosmetici ai fini dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 31 ottobre 1991).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 29, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della lettera *b)*, dove è scritto: *b) Dictil* ftlato: grammi 500 e ...», si legga: «*b) Dietil* ftlato: grammi 500 e ...».

91A5089

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 12 novembre 1991 recante: «Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione delle provvidenze finanziarie alle cooperative agricole di rilevanza nazionale a valere sui fondi residui della legge 8 novembre 1986, n. 752». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 14 novembre 1991).

All'art. 2 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 13, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... possono essere ammesse a finanziamento sui fondi previsti nel cap. *7523* per l'anno 1991 con la stessa riduzione percentuale ...», si legga: «... possono essere ammesse al finanziamento sui fondi previsti nel cap. *7253* per l'anno 1991 con la stessa riduzione percentuale ...».

91A5090

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Bologna 15 aprile 1991 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 1991)

All'art. 76 dello statuto dell'Università di Bologna così come riformulato dall'articolo unico del decreto citato in epigrafe, alla pag. 23, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sotto la lettera a.1) Francese, dove è scritto: «*linguistica* francese (*) (sc. glottodid.);», si legga: «*lingua* francese (*) (sc. glottodid.);».

91A5066

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

L'AQUILA
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69

POTENZA
Ed Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D. Ebbi S n c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria FONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
DI.E M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

NOVARA
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S r l.
Via Roma, 80

VERCELLI
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F.
Piazza V E Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA
Libreria BARONI
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.		
- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	53.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200